Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 9

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 13 gennaio 1958 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale 18 novembre 1957 registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1957 registro n. 15 Aeronautica, foglio n. 62

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare

MEDAGLIA DI BRONZO

PONTI Mario, 1° aviere armiere — Armiere, a bordo di apparecchio da bombardamento, partecipava a numerose azioni belliche diurne e notturne su munite basi nemiche Durante la battaglia della Marmarica partecipava ad azioni di spezzonamento e mitragliamento di colonne motorizzate infliggendo colla sua arma perdite al nemico. — Fronte occidentale, 21-23 giugno 1943 Fronte greco jugoslavo e dell'Africa settentrionale italiana, 23 marzo 1941-21 aprile 1941 e 26 luglio-6 ottobre 1941

CROCE AL VALOR MILITARE

CORDANI Oliviero, aviere scelto motorista — Motorista di aeroplano da bombardamento, partecipava a numerosi voli di guerra, su vari fronti, dimostrandosi sempre sereno, coraggioso e noncurante del pericolo — Fronte occidentale, 21-23 giugno 1940 Fronte greco-jugoslavo e dell'Africa settentrionale italiana, 26 marzo 1941-15 gennaio 1942.

(7170)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 dicembre 1957, n. 1293.

Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Servizi di distribuzione e vendita dell'Amministrazione dei monopoli)

I servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio sono disimpegnati da:

a) Ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato;
b) Depositi;
c) Sezioni vendita dei depositi;
d) Magazzini di vendita;
e) Rivendite.

Gli Ispettorati compartimentali sono istituiti e soppressi con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le finanze.

I depositi, le sezioni vendita ed i magazzini di vendita sono istituiti e soppressi con decreto del Ministro per le finanze.

Le rivendite sono istituite e soppresse con provvedimenti degli Ispettorati compartimentali, secondo le norme di questa legge.

I depositi, le sezioni vendita, i magazzini di vendita e le rivendite dipendono direttamente dagli Ispettorati compartimentali.

Per quanto concerne l'approvvigionamento dei generi le sezioni vendita, i magazzini di vendita e le rivendite dipendono rispettivamente dal deposito, sezione vendita o magazzino di vendita cui sono aggregati.

Il regolamento stabilisce le attribuzioni amministrative e contabili dei funzionari preposti agli Ispettorati compartimentali, ai depositi ed alle sezioni vendita, nonchè le relative responsabilità.

Art. 2.

(Attribuzioni degli Ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato).

Gli Ispettorati compartimentali sovraintendono ai servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio; secondo le norme impartite dalla Direzione generale organizzano detti servizi e vigilano sul loro regolare svolgimento. Studiano i fenomeni che possono influenzare gli introiti ed assolvono tutti gli incarichi loro demandati dall'Amministrazione.

Ad essi sono preposti funzionari amministrativi della carriera direttiva, i quali esercitano il potere disciplinare sul personale dell'ufficio, degli organi dipendenti e sui magazzinieri e rivenditori.

Il funzionario preposto all'Ispettorato compartimentale interviene in rappresentanza dell'Amministrazione in materia di contratti e per la prevenzione e repressione delle frodi fiscali, entro i limiti e con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 3.

(*Attribuzioni dei depositi di generi di monopolio Responsabilità dei funzionari preposti*).

I depositi hanno il compito di ricevere i generi di monopolio, di custodirli e di distribuirli per la vendita.

Effettuano la riscossione dell'importo dei generi di monopolio venduti e di tutte le entrate di pertinenza dell'Amministrazione dei monopoli, curandone il versamento in Tesoreria.

Riscuotono le multe, ammende e pene pecuniarie, tenendo la relativa contabilità, quando non vi provveda la sezione vendita annessa al deposito ed assolvono tutti gli incarichi loro affidati dall'Amministrazione.

Ad essi sono preposti un dirigente ed un secondo contabile scelti fra i funzionari amministrativi della carriera di concetto, che rispondono in solido dei generi, valori e materiali loro affidati.

I funzionari stessi rispondono per i generi mancanti al prezzo di vendita al pubblico e per quelli distrutti al prezzo industriale.

Art. 4.

(*Attribuzioni delle sezioni vendita dei depositi*).

Le sezioni vendita hanno il compito di prelevare i prodotti di monopolio di regola dai depositi, versando il relativo importo, e di venderli ai rivenditori autorizzati. Eccezionalmente possono rifornire per conto dei depositi anche i magazzini di vendita.

Per tali fini ricevono una dotazione a titolo di deposito.

Riscuotono le multe, ammende e pene pecuniarie, tenendo la relativa contabilità ed assolvono tutti gli incarichi loro affidati dall'Amministrazione.

Ad esse è preposto un gestore, scelto fra i funzionari della carriera di concetto, che risponde della dotazione affidatagli.

Per i generi mancanti e distrutti vengono applicate le norme di cui all'ultimo comma dell'art. 3.

Art. 5.

(*Attribuzioni dei magazzini di vendita - Gestione*).

I magazzini hanno il compito di prelevare i prodotti di monopolio di regola dai depositi e dalle sezioni vendita, versando il relativo importo, e di venderli ai rivenditori autorizzati.

I magazzini sono gestiti in appalto da privati che ricevono una dotazione a titolo di deposito e che devono prestare cauzione, nella misura e con le modalità stabilite dal regolamento.

L'appaltatore è retribuito con un corrispettivo commisurato, in rapporto percentuale, all'importo dei generi prelevati. Il corrispettivo può essere revisionato nel corso dell'appalto.

Il regolamento stabilisce:

1) le norme per il funzionamento dei magazzini, comprese quelle relative alla responsabilità del gestore, ai cali ammessi ed alle eccedenze dei generi da prendere in carico;

2) le modalità per la determinazione del corrispettivo dovuto all'appaltatore nonché le condizioni e le modalità per la sua revisione.

Art. 6.

(*Cause di esclusione dalla gestione dei magazzini di vendita*).

Non può gestire un magazzino chi:

1) sia minore di età, salvo che non sia autorizzato all'esercizio di impresa commerciale;

2) non abbia la cittadinanza italiana;

3) sia inabilitato o interdetto;

4) sia stato dichiarato fallito fino a che non ottenga la cancellazione dal registro dei falliti;

5) non sia immune da malattie infettive o contagiose;

6) abbia riportato condanne:

a) per offese alla persona del Presidente della Repubblica ed alle Assemblee legislative;

b) per delitto punibile con la reclusione non inferiore nel minimo ad anni tre, ancorchè, per effetto di circostanze attenuanti, sia stata inflitta una pena di minore durata ovvero per delitto per cui sia stata irrogata una pena che comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

c) per delitto contro il patrimonio, la moralità pubblica, il buon costume, la fede pubblica, la pubblica Amministrazione, l'industria ed il commercio, tanto se previsto dal Codice penale quanto da leggi speciali, ove la pena inflitta sia superiore a trenta giorni di reclusione ovvero ad una multa commutabile, a norma del Codice penale, nella reclusione non inferiore a trenta giorni a meno che, in entrambi i casi, il condannato non goda della sospensione condizionale della pena;

d) per contrabbando, qualunque sia la pena inflitta;

7) abbia nei precedenti cinque anni rinunciato alla gestione di un magazzino;

8) abbia definito in sede amministrativa procedimento per contrabbando di generi di monopolio a suo carico. E' in facoltà dell'Amministrazione consentire la gestione quando siano trascorsi almeno cinque anni dall'avvenuta estinzione del reato;

9) sia stato rimosso dalla qualità di gestore, coadiutore o commesso di un magazzino o di una rivendita, ovvero da altre mansioni inerenti a rapporti con l'Amministrazione dei monopoli di Stato, se non siano trascorsi almeno cinque anni dal giorno della rimozione.

Art. 7.

(*Cause di incompatibilità alla gestione dei magazzini di vendita*).

Non può gestire un magazzino chi:

1) presti la propria opera, con rapporto di lavoro continuativo, alle dipendenze altrui;

2) eserciti, a qualunque titolo, altro magazzino, rivendita, banco lotto, ricevitoria o collettoria postale, oppure conviva con persona esercente altro magazzino o comunque addetta ad ufficio o stabilimento dei Monopoli di Stato, ovvero appartenente al Corpo della guardia di finanza;

3) rivesta la qualità di concessionario per la coltivazione del tabacco, sia coltivatore di tabacco o conviva con persona che abbia l'una o l'altra di dette qualità.

L'incompatibilità cessa se, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione, l'interessato ne abbia rimosso la causa.

Art. 8.

(Appalto dei magazzini di vendita - Gara).

I magazzini di nuova istituzione e quelli vacanti vengono appaltati mediante gara per pubblici incanti o licitazione privata. Alla gara sono sempre ammessi i magazzinieri in servizio che ne facciano richiesta.

L'appalto ha durata non superiore ai nove anni; alla scadenza l'Amministrazione può rinnovarlo mediante trattativa privata alle condizioni da essa stabilite.

E' in facoltà dell'Amministrazione appaltare non oltre un decimo dei magazzini che si rendono vacanti in ogni esercizio finanziario, mediante concorso riservato agli invalidi di guerra, vedove di guerra e categorie equiparate per legge, nonchè ai decorati al valor militare. Le modalità per l'espletamento del concorso sono stabilite dal regolamento.

In caso di deserzione od infruttuosità della gara o del concorso previsti dai precedenti commi, l'Amministrazione può appaltare il magazzino a trattativa privata.

Art. 9.

(Gestione personale - Coadiutore).

Il magazzino deve essere gestito personalmente dal magazziniere.

L'Amministrazione può consentire la presenza nel magazzino di una persona di famiglia del magazziniere, autorizzata a coadiuvarlo e sostituirlo nelle temporanee assenze o impedimenti.

In caso di vacanza del magazzino, il coadiutore, che abbia compiuto almeno sei mesi di servizio senza dar luogo a rilievi, può ottenerne l'appalto a trattativa privata alle condizioni stabilite dall'Amministrazione.

L'appalto deve essere preceduto da un periodo di prova di almeno sei mesi, svolto con soddisfazione dell'Amministrazione.

Al coadiutore sono estese le disposizioni degli articoli 6 e 7.

Art. 10.

(Scambio di sedi fra magazzinieri).

Ogni magazziniere può chiedere all'Amministrazione l'autorizzazione a cambiare la propria sede con quella di altro magazziniere.

Le condizioni di detto scambio sono stabilite dal regolamento.

Art. 11.

(Reggenza provvisoria dei magazzini di vendita)

In caso di vacanza del magazzino, e fino al nuovo appalto, la reggenza provvisoria può essere affidata all'appaltatore in servizio al momento della vacanza, al suo coadiutore, o, in mancanza, ad altra persona in possesso, a giudizio dell'Amministrazione, dei prescritti requisiti.

Se non trova applicazione la disposizione prevista nel precedente comma, l'Amministrazione provvede con impiegati dei propri ruoli o con sottufficiali in servizio attivo della Guardia di finanza, ai quali può essere concesso un anticipo per le spese di gestione.

Art. 12.

(Sospensione dei magazzinieri dalla gestione)

E' in facoltà dell'Amministrazione sospendere dal servizio il magazziniere denunziato per uno dei reati di cui all'art. 6, n. 6, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*).

La riammissione in servizio non dà diritto ad indennizzo o risarcimento ed ha luogo con le modalità previste dal regolamento.

Nel caso di dichiarazione di fallimento del magazziniere, ovvero di condanna che importi interdizione temporanea dai pubblici uffici, la sospensione è obbligatoria.

Art. 13.

(Decadenza dalla gestione).

Il magazziniere decade dalla gestione:

a) quando ricorra nei di lui confronti uno dei casi di esclusione previsti dall'art. 6;

b) quando ricorra nei di lui confronti uno dei casi di incompatibilità previsti dall'art. 7 e non provveda a rimuovere l'incompatibilità nei termini assegnatigli dall'Amministrazione;

c) quando non abbia ottenuto la cancellazione dal registro dei falliti entro due anni dalla sentenza dichiarativa del fallimento;

d) quando abbia riportato condanna che importi interdizione temporanea dai pubblici uffici per un periodo superiore a due anni.

Art. 14.

(Disdetta, revoca e rinunzia).

L'Amministrazione può procedere alla disdetta del contratto d'appalto ovvero alla revoca della reggenza provvisoria del magazzino, quando il magazziniere:

1) non risiede nella sede del magazzino senza autorizzazione dell'Amministrazione, ovvero non conduca personalmente il magazzino o ne affidi la gestione a persona non autorizzata dall'Amministrazione;

2) siasi fatto rappresentare, per ragioni di malattia o per motivi di famiglia, nella gestione del magazzino, per un periodo di tempo che ecceda complessivamente due anni durante la medesima gestione contrattuale;

3) non gestisca il magazzino secondo le norme emanate dall'Amministrazione o contenute nel capitolo di oneri, ovvero si opponga alle ispezioni o verifiche dei funzionari dell'Amministrazione o della Guardia di finanza;

4) effettui riscossioni o versamenti irregolarmente o in modo diverso dal prescritto, indipendentemente dall'eventuale danno provocato all'Amministrazione;

5) sia riconosciuto responsabile di deficienza nella dotazione affidatagli o nell'importo delle riscossioni effettuate, indipendentemente dall'obbligo di pareggiare immediatamente la deficienza stessa, ovvero non provveda nei casi prescritti, a reintegrare la cauzione nel termine stabilito.

Il magazziniere può procedere alla disdetta del contratto d'appalto ovvero alla rinunzia della reggenza quando:

a) non trovi conveniente proseguire nella gestione anche in caso di variazione del corrispettivo stabilito dall'Amministrazione;

b) per gravi motivi di famiglia, cambiamento di residenza o per sopravvenuta invalidità fisica permanente.

L'Amministrazione ed il magazziniere possono procedere alla disdetta del contratto di appalto o rispettivamente alla revoca ed alla rinuncia della reggenza, in caso di variazione della circoscrizione del magazzino che comporti diminuzione nel movimento dei generi superiore al venti per cento.

In tutti i casi sopraindicati l'Amministrazione può procedere all'incameramento totale o parziale della cauzione. Tuttavia nel caso di cui alla lettera *a*) l'Amministrazione dovrà procedere all'incameramento della cauzione in misura non inferiore ad un quarto dello ammontare della cauzione stessa.

Nessun indennizzo spetta al magazziniere in caso di disdetta dell'appalto o di revoca della reggenza.

Il regolamento stabilisce le modalità e la procedura per l'adozione dei provvedimenti innanzi citati.

Art. 15.

(*Pene pecuniarie disciplinari*).

L'Amministrazione può infliggere al magazziniere una sanzione pecuniaria, da un minimo di lire 5000 a un massimo di lire 100.000, con le modalità e la procedura stabilite dal regolamento, per irregolarità di gestione, ivi comprese quelle previste nel precedente articolo, che non siano ritenute di natura o gravità tali da comportare la disdetta del contratto o la revoca della reggenza.

Art. 16.

(***Sistemi di vendita***).

La vendita al pubblico di generi di monopolio è effettuata a mezzo di rivendite o di patentini.

L'Amministrazione dei monopoli può adottare altri modi di vendita.

Art. 17.

(*Insegna*).

Le rivendite devono tenere all'esterno del locale l'insegna prescritta dall'Amministrazione.

Essa è esente da tassa sulle insegne.

Art. 18.

(*Cause di esclusione dalla gestione di rivendite e cause d'incompatibilità - Sospensione - Decadenza*).

Alle rivendite si applicano le disposizioni degli articoli 6, 7, 12 e 13.

Art. 19.

(*Rivendite di generi di monopolio - Distinzione*).

Le rivendite di generi di monopolio si distinguono:

a) rivendite di Stato;

b) rivendite ordinarie;

c) rivendite speciali.

Le prime sono gestite in economia dalla Amministrazione.

Le seconde sono affidate a privati in appalto o gestione di durata non superiore ad un novennio.

Le rivendite speciali sono anch'esse affidate, in genere, a privati, a trattativa privata.

Art. 20.

(*Istituzione delle rivendite di Stato*).

Le rivendite di Stato possono essere istituite dalla Amministrazione quando, per speciali condizioni di ambiente o di servizio, sia ritenuto opportuno provvedere direttamente alla vendita al pubblico dei generi di monopolio.

Esse ricevono una dotazione a titolo di deposito.

Vi è preposto un gestore, appartenente ai ruoli dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, che risponde dei generi e valori affidatigli.

Le norme relative alla eventuale vendita di generi non di monopolio sono stabilite dal regolamento.

Art. 21.

(*Istituzione delle rivendite ordinarie*).

Le rivendite ordinarie sono istituite dove e quando l'Amministrazione lo ritenga utile ed opportuno nell'interesse del servizio.

Nei Comuni con popolazione non superiore ai 30.000 abitanti le rivendite ordinarie di nuova istituzione sono assegnate in esperimento mediante concorso riservato agli invalidi di guerra, vedove di guerra e categorie equiparate per legge ed ai decorati al valor militare.

Negli altri Comuni e nei capoluoghi di provincia le rivendite ordinarie sono appaltate in esperimento mediante asta pubblica.

La rivendita è aggiudicata al concorrente che, osservati i requisiti posti nell'avviso di asta, offra il sopracanone più elevato.

L'esperimento di cui ai precedenti commi dura un triennio, allo scadere del quale la rivendita, se non è stata soppressa, è classificata ai sensi dell'art. 25 e può essere appaltata a trattativa privata o assegnata direttamente allo stesso titolare.

Art. 22.

(***Istituzione delle rivendite speciali***).

Le rivendite speciali sono istituite per soddisfare particolari esigenze del pubblico servizio anche di carattere temporaneo quando, a giudizio dell'Amministrazione, mancano le condizioni per procedere alla istituzione di una rivendita ordinaria, ovvero al rilascio di un patentino.

Art. 23.

(*Patentino per la vendita dei generi di monopolio*).

Salvo quanto previsto per le rivendite ordinarie e speciali, l'Amministrazione può consentire la vendita dei generi di monopolio nei pubblici esercizi, nei luoghi di ritrovo e di cura e negli spacci cooperativi.

L'autorizzazione è effettuata a mezzo di patentino.

La rivendita ordinaria più vicina al locale cui è concesso il patentino rifornisce quest'ultimo dei generi, salvo diversa determinazione dell'Amministrazione.

Art. 24.

(*Acquisto e vendita dei generi di monopolio - Aggi e indennità*).

I generi di monopolio devono essere pagati dai rivenditori all'atto dell'acquisto, con le modalità prescritte dall'Amministrazione, e sono venduti al pubblico ai prezzi stabiliti dalla tariffa di vendita.

I rivenditori sono retribuiti ad aggio, la cui misura è stabilita con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato.

I rivenditori hanno diritto, oltre all'aggio, ad una indennità per il trasporto dei sali nella misura stabilita con decreto del Ministro per le finanze.

Gli aggi e le indennità per il trasporto dei sali sono corrisposti all'atto del prelevamento dei generi.

Art. 25.

(*Classificazione delle rivendite ordinarie secondo il reddito*).

Le rivendite ordinarie sono classificate in base al reddito prodotto nell'ultimo esercizio finanziario, nelle seguenti categorie:

1ª categoria: rivendite con reddito di lire 400.000 e superiore;

2ª categoria: rivendite con reddito inferiore a lire 400.000.

Il reddito è costituito soltanto dagli aggi sui tabacchi e sui prodotti derivati dal tabacco.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, può essere variato entro il limite del venti per cento in più o in meno il reddito di lire 400.000.

Le rivendite di 1ª categoria vacanti del titolare sono appaltate ad asta pubblica. L'appalto non può avere durata superiore ai nove anni; alla scadenza l'Amministrazione può rinnovarlo mediante trattativa privata.

Le rivendite di 2ª categoria vacanti del titolare sono date in gestione a seguito di concorso riservato agli invalidi di guerra, vedove di guerra e categorie equiparate per legge, decorati al valor militare, ciechi civili, profughi già in possesso di licenza per la vendita dei generi di monopolio nei territori di provenienza.

La gestione non può avere durata superiore ai nove anni e, alla scadenza, può essere rinnovata di novennio in novennio.

Il regolamento stabilisce le modalità per l'espletamento dell'asta e del concorso di cui innanzi, nonché l'ordine di graduatoria tra le categorie di persone cui il concorso medesimo è riservato.

Art. 26.

(*Canoni e sopracanoni dovuti dai rivenditori*).

Le rivendite ordinarie e speciali sono tenute al pagamento di un canone annuo alla Amministrazione quando nell'esercizio precedente il reddito abbia superato le lire 400.000.

Oltre tale somma il canone è dovuto nella seguente misura:

sulla parte di reddito:

da	L. 400.001	a	L. 500.000	il	15 %
da	» 500.001	a	» 1.000.000	»	19 %
da	» 1.000.001	a	» 2.000.000	»	23 %
da	» 2.000.001	a	» 3.000.000	»	27 %
oltre	» 3.000.000	il			30 %

Il canone minimo è stabilito in lire 1000 annue.

Le rivendite ordinarie e speciali tenute al pagamento del canone debbono inoltre corrispondere un sopracanone convenzionale annuo.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, può essere modificata la scala graduale dei canoni suindicata, nel limite del venti per cento in più o in meno.

Art. 27.

(*Deserzione o infruttuosità delle gare o dei concorsi - Soppressione*).

In caso di deserzione o infruttuosità delle aste o dei concorsi previsti dagli articoli 21 e 25, l'Amministrazione può assegnare la rivendita a trattativa privata. In questo caso non opera la riserva prevista dal secondo comma dell'art. 21 e dal quinto comma dell'art. 25.

Le rivendite rimaste inattive per un intero esercizio finanziario possono essere soppresse.

Art. 28.

(*Gestione personale - Coadiutore - Assistenti*)

Le rivendite devono essere gestite personalmente dagli assegnatari, i quali sono gli unici responsabili verso l'Amministrazione.

L'Amministrazione può consentire la presenza nella rivendita di persona di famiglia del rivenditore, autorizzata a coadiuvarlo e sostituirlo nelle temporanee assenze o impedimenti.

In caso di vacanza della rivendita, al coadiutore che abbia compiuto almeno sei mesi di servizio senza dar luogo a rilievi, può essere assegnata la rivendita stessa a trattativa privata.

Oltre al coadiutore può essere consentita nella rivendita la presenza di assistenti per il materiale servizio di vendita.

In deroga al primo comma sono dispensati dalla gestione personale i grandi invalidi di guerra e i ciechi civili che possono essere sostituiti in via permanente dal coadiutore.

Al coadiutore ed agli assistenti sono estese le disposizioni dell'art. 6 e dell'art. 7, numeri 2) e 3).

Art. 29.

(*Gerenza provvisoria delle rivendite*).

In caso di vacanza della rivendita e fino alla sua definitiva sistemazione, la gerenza provvisoria può essere affidata al rivenditore in servizio al momento della vacanza, o al suo coadiutore o, in mancanza, ad altra persona in possesso, a giudizio dell'Amministrazione, dei prescritti requisiti.

Art. 30.

(*Appalto a trattativa privata delle rivendite ordinarie vacanti di particolare importanza*).

Salvo il disposto degli articoli 25 e 28, è in facoltà dell'Amministrazione appaltare a trattativa privata, dietro pagamento di un congruo sopracanone annuo per la durata dell'appalto, le rivendite ordinarie vacanti che effettuino un prelevamento annuo di tabacchi non inferiore a lire 25 milioni e siano ubicate in vie o località che, a giudizio dell'Amministrazione, si rivelino di eccezionale utilità per lo svolgimento del servizio.

Art. 31.

(*Cessione delle rivendite*).

Le rivendite ordinarie e speciali non possono a qualsiasi titolo essere cedute.

Quando si verifichi cessione dell'azienda di cui la rivendita fa parte e del locale ov'essa è ubicata, l'Amministrazione può consentire che il rivenditore rinunzi alla gestione ed il cessionario consegua l'assegnazione della rivendita a trattativa privata, obbligandosi a corrispondere per una sola volta all'Amministrazione un sopracanone di cessione.

Art. 32.

(*Cauzione*).

I titolari delle rivendite ordinarie di 1ª categoria sono tenuti a prestare una cauzione, a garanzia degli obblighi derivanti dalla gestione, ragguagliata al terzo del canone e sopracanone risultanti all'atto della stipulazione del contratto d'appalto, con un minimo di lire 5000.

Art. 33.

(Orario delle rivendite).

L'orario giornaliero delle rivendite è determinato dal funzionario preposto all'Ispettorato compartimentale, sentito il parere dell'Autorità comunale.

Le rivendite debbono rimanere aperte solo nei giorni feriali. Nei giorni festivi saranno stabiliti turni di apertura obbligatoria delle rivendite, per sopperire alle esigenze di servizio, senza pregiudizio degli obblighi imposti agli esercenti di concedere al personale dipendente il riposo settimanale previsto dalle norme in vigore.

Art. 34.

(Disdetta, revoca e rinunzia).

L'Amministrazione può procedere alla disdetta del contratto d'appalto o alla revoca della gestione delle rivendite nei seguenti casi:

1) violazione all'obbligo della gestione personale o abbandono del servizio;

2) mancata ripresa della gestione personale dopo che il rivenditore abbia usufruito della rappresentanza autorizzata dall'Amministrazione per un periodo di due anni entro un novennio;

3) mancata vigilanza sull'operato del coadiutore o dell'assistente quando questi abbia commesso nella rivendita uno dei reati che comporti esclusione ai sensi dell'art. 6;

4) opposizione alle verifiche dei funzionari della Amministrazione o della Guardia di finanza; occultamento o sottrazione di generi di monopolio in occasione delle verifiche stesse, quando costituisca danno per la Amministrazione, anche se commessi dal coadiutore o assistente;

5) mancata riattivazione della rivendita nel locale e nel termine prescritto dall'Amministrazione, dopo un trasferimento non autorizzato, per il quale sia stata già applicata la pena pecuniaria disciplinare;

6) cessione non autorizzata della rivendita;

7) pagamento dei generi di monopolio e dei canoni, effettuato in maniera diversa da quella prescritta, quando ne sia derivato danno all'Amministrazione.

8) acquisto dei generi non dall'organo di distribuzione del monopolio assegnato, quando ne sia derivato danno all'Amministrazione ovvero trattisi di acquisto o detenzione di generi provenienti da furto;

9) violazione abituale delle norme relative alla gestione ed al funzionamento delle rivendite. L'abitualità si realizza quando, dopo tre trasgressioni della stessa indole commesse entro un biennio, il rivenditore ne commetta un'altra, pure della stessa indole, nei sei mesi successivi all'ultima delle violazioni precedenti;

10) violazione persistente delle norme relative alla gestione ed al funzionamento delle rivendite che si verifica allorquando, entro un biennio, il rivenditore abbia commesso quattro trasgressioni, anche di indole diversa, per ciascuna delle quali sia stata irrogata una pena pecuniaria disciplinare non inferiore a lire 2000.

Il rivenditore può procedere alla disdetta dell'appalto o alla rinunzia della gestione nei seguenti casi:

a) quando per ragioni non imputabili a sua colpa, il reddito abbia subito una contrazione del venti per cento rispetto a quello conseguito all'inizio della gestione;

b) per gravi motivi di famiglia, cambiamento di residenza, sopravvenuta invalidità fisica permanente, ovvero per aver compiuto 65 anni di età.

In tutti i casi sopraindicati l'Amministrazione può procedere all'incameramento totale o parziale della cauzione.

Nessun indennizzo compete al rivenditore in caso di disdetta dell'appalto ovvero di revoca della gestione.

Le norme del presente articolo si applicano anche alle provvisorie gerenze delle rivendite.

Il regolamento stabilisce le modalità e la procedura per l'adozione dei provvedimenti innanzi citati.

Art. 35.

(Pene pecuniarie disciplinari).

L'Amministrazione può infliggere una pena pecuniaria disciplinare da un minimo di lire 1000 ad un massimo di lire 50.000 con le modalità e la procedura stabilite dal regolamento, per qualsiasi irregolarità di gestione, ivi comprese quelle previste nel precedente articolo, che non siano ritenute di natura e gravità tali da comportare la disdetta o la revoca della gestione.

Art. 36.

(Ricorso gerarchico).

Avverso i provvedimenti dei funzionari preposti agli Ispettorati compartimentali, adottati in materia di magazzini e rivendite ai sensi di questa legge, è ammesso ricorso gerarchico al Ministro per le finanze.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai procedimenti d'asta per l'appalto di magazzini e rivendite.

Disposizioni transitorie

Art. 37.

I magazzinieri ed i rivenditori, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono conseguire la diretta assegnazione a trattativa privata del magazzino o della rivendita che rispettivamente gestiscono.

I coadiutori di magazzini o rivendite, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono conseguire, entro sei mesi dalla data medesima, la diretta assegnazione dei magazzini e rivendite presso cui prestano servizio, nel caso di vacanza verificatasi entro lo stesso periodo.

Art. 38.

La disposizione di cui all'art. 26 avrà applicazione dal primo luglio successivo alla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 39.

Col regolamento saranno emanate le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1957.

GRONCHI

ZOLI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

LEGGE 22 dicembre 1957, n. 1294.

Acquisti all'estero per conto dello Stato di materie prime, prodotti alimentari ed altri prodotti essenziali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'esercizio finanziario 1955-56 il Governo della Repubblica è autorizzato ad acquistare all'estero materie prime, prodotti alimentari ed altri prodotti essenziali ritenuti indispensabili per assicurare l'approvvigionamento del Paese, nonchè a provvedere a tutte le operazioni di conservazione e di distribuzione delle merci anzidette.

Analoga facoltà viene riconosciuta per quanto concerne quelle merci che lo stesso Governo della Repubblica ritenesse opportuno acquisire avvalendosi degli aiuti di cui all'Accordo di cooperazione economica in data 18 giugno 1948, approvato e reso esecutivo con la legge 4 agosto 1948, n. 1108, e di altri piani di cooperazione internazionale e per la durata degli Accordi medesimi.

Le operazioni di cui sopra sono disposte dalle Amministrazioni interessate d'intesa con i Ministeri del tesoro e del commercio con l'estero nel quadro dei programmi e dei criteri predisposti dal Comitato interministeriale per la ricostruzione.

Art. 2.

E' in facoltà delle Amministrazioni interessate stabilire, d'intesa col Ministero del tesoro, e secondo i criteri di cui all'ultimo comma del precedente art. 1, che gli acquisti, la gestione e la vendita delle merci di cui all'articolo stesso siano affidati ad Enti pubblici e privati.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche agli acquisti delle riserve previsti dal decreto-legge 7 luglio 1951, n. 490, convertito nella legge 30 agosto 1951, n. 950, e dalla legge 21 marzo 1953, n. 203.

Presso il Ministero del commercio con l'estero è istituito un Comitato interministeriale avente il compito di autorizzare i singoli contratti di acquisto all'estero di generi alimentari che l'Ente gestore può stipulare in esecuzione dell'incarico di cui al primo comma del presente articolo, qualora l'atto di incarico non disponga specificatamente in materia.

Detto Comitato è composto dal Sottosegretario di Stato del commercio con l'estero che lo presiede, da due funzionari del Ministero del commercio con l'estero, nonchè da un funzionario per ciascuna delle seguenti Amministrazioni ed Organi: Ministeri del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio, della marina mercantile, Alto Commissariato per l'alimentazione, Comitato interministeriale per la ricostruzione e Comitato interministeriale prezzi.

I membri del Comitato ed i loro eventuali sostituti sono nominati con decreto del Ministro per il commercio con l'estero su designazione delle Amministrazioni ed Organi interessati.

Con lo stesso decreto, da trasmettersi alla Corte dei conti per la registrazione, sarà regolato il funzionamento del Comitato medesimo.

Art. 3.

L'Ente gestore provvede al finanziamento per gli acquisti e per le importazioni e a tutte le spese accessorie.

Per l'acquisto di merci destinate alla costituzione di scorte si provvede coi finanziamenti di cui al decreto-legge 7 luglio 1951, n. 490, convertito nella legge 30 agosto 1951, n. 950, ed alla legge 21 marzo 1953, n. 203.

Art. 4.

Le merci acquistate all'estero ed importate a norma della presente legge non possono essere alienate senza l'autorizzazione dell'Amministrazione che ha disposto l'acquisto stesso, sentite le altre Amministrazioni interessate e nel quadro dei criteri predisposti dal Comitato interministeriale per la ricostruzione.

Per le merci destinate alla costituzione di scorte restano ferme le disposizioni di cui al decreto-legge 7 luglio 1951, n. 490, convertito nella legge 30 agosto 1951, n. 950.

Le merci soggette a disciplina di prezzo e a prezzo vincolato sono alienate ai prezzi ufficiali vigenti al tempo della distribuzione.

Le altre sono alienate ai prezzi, alle condizioni e con le modalità stabilite dalle Amministrazioni che hanno disposto l'acquisto di concerto con le altre interessate.

Art. 5.

L'Ente gestore è soggetto, per le operazioni effettuate, alla resa dei conti ai sensi dell'art. 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, relativo alle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e dell'art. 624 del relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e con le modalità da stabilirsi dalle Amministrazioni interessate, d'intesa col Ministero del tesoro.

All'uopo è obbligato a tenere, per conto e nell'interesse dello Stato, la gestione separata da quelle relative ad ogni altra sua attività.

La gestione è, inoltre, soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'Amministrazione interessata e del Ministero del tesoro.

Salvo quanto disposto dal primo comma, alle gestioni autorizzate dalla presente legge non si applicano le norme di cui ai citati regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827.

Art. 6.

Alla fine di ogni esercizio finanziario, gli Enti gestori dovranno presentare alle Amministrazioni interessate il rendiconto delle gestioni tenute per conto dello Stato.

In base ai rendiconti stessi potrà essere provveduto al finanziamento da parte dello Stato delle merci invendute nel limite massimo del 75 per cento dei finanziamenti bancari in essere da non meno di sei mesi.

Le somme necessarie saranno inscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in relazione ai mezzi di copertura che di volta in volta saranno reperiti.

I realizzi afferenti alle merci come sopra finanziate affluiranno al bilancio delle entrate dello Stato fino alla concorrenza dell'importo dei finanziamenti stessi.

Art. 7.

La differenza attiva tra il ricavato delle vendite delle merci e le spese sostenute fino alla consegna ai terzi deve essere versata dall'Ente gestore allo Stato.

Ove risulti una differenza passiva il relativo onere è assunto a carico dello Stato.

La liquidazione ed il pagamento della cennata differenza passiva vengono effettuati dalle Amministrazioni interessate sulla base dei rendiconti finali di gestione di cui al precedente art. 5.

Art. 8.

L'importo delle spese generali, comprensivo dell'importo dell'eventuale compenso all'Ente gestore, può essere fissato anche in via forfettaria.

La relativa determinazione è adottata dal Ministero del tesoro, sentite le Amministrazioni interessate e il Comitato interministeriale dei prezzi.

Art. 9.

Sulla base dei rendiconti annuali di cui al precedente art. 6, e prima della liquidazione definitiva, possono essere corrisposti acconti sulle eventuali differenze passive per le merci vendute nella misura massima del 50 per cento delle differenze stesse.

Gli acconti di cui al precedente comma sono pagati mediante mandati diretti a favore dell'Ente gestore, il quale, riscossa la somma, dovrà immediatamente, in conformità delle istruzioni che saranno impartite dal Ministero del tesoro, destinarla a scomputo dei finanziamenti ottenuti.

Art. 10.

Alla copertura degli eventuali oneri che potranno derivare allo Stato dalla esecuzione della presente legge si provvederà con stanziamenti di bilancio a carico degli esercizi finanziari 1955-56 e seguenti da autorizzarsi con apposita legge la quale dovrà anche indicare i mezzi di copertura degli oneri.

Disposizioni transitorie e finali

Art. 11.

Si intendono condotte per conto e nell'interesse dello Stato le gestioni delle merci importate in Italia per incarico del Governo italiano, conferito anche per il tramite del Comitato interministeriale per la ricostruzione, dai sottoindicati Enti in applicazione dell'Accordo concluso col Governo degli Stati Uniti d'America il 3 gennaio 1948 ed approvato con decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 153:

dalla Federazione italiana dei consorzi agrari per i cereali e gli alimentari vari;

dal Comitato italiano petroli per i prodotti petroliferi;

dall'Ente approvvigionamento carboni per i carboni;

dall'Istituto nazionale per il commercio estero per le merci interessanti l'agricoltura;

dalla Società produttori zucchero per lo zucchero.

Le norme del presente articolo si estendono anche alla gestione dei medicinali e materiali sanitari importati dall'Alto Commissariato igiene e sanità pubblica in applicazione del predetto Accordo 3 gennaio 1948.

Art. 12.

Si intendono del pari condotte per conto e nell'interesse dello Stato le gestioni delle merci importate in Italia dai sottoindicati Enti per incarico del Governo italiano, conferito anche per il tramite del Comitato interministeriale per la ricostruzione, in applicazione dell'Accordo di cooperazione economica concluso il 28 giugno 1948 e ratificato e reso esecutivo con legge 4 agosto 1948, n. 1108:

dalla Federazione italiana dei consorzi agrari, per i cereali e gli alimentari vari;

dal Comitato italiano petroli per i prodotti petroliferi;

dalla gestione medicinali di importazione per conto dello Stato (E.N.D.I.M.E.A.), per i medicinali e materiali sanitari vari;

dall'Ente approvvigionamento carboni, per i carboni;

dall'Azienda Rilievo Alienazione Residuati (A.R.A.R.) - gestione speciale E.R.P. - per le materie prime e prodotti vari, anche se acquistati dalla Delegazione tecnica italiana a Washington, oltre che per i macchinari e le attrezzature da acquistarsi dalle Amministrazioni statali ai termini della legge 21 agosto 1949, n. 730.

Art. 13.

S'intendono anche condotte per conto e nell'interesse dello Stato:

a) le operazioni di presa in consegna, di conservazione e distribuzione dei medicinali e del materiale sanitario, fornito dai Governi alleati al Governo italiano e dei farmaci ceduti dall'A.R.A.R., effettuate sino al dicembre 1947, direttamente dalla Società a responsabilità limitata denominata « Ente Nazionale Distribuzione Medicinali Alleati » (E.N.D.I.M.E.A.);

b) le medesime operazioni compiute successivamente e fino alla entrata in vigore della presente legge dalla gestione commissariale E.N.D.I.M.E.A.

Art. 14.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge la gestione dei medicinali ceduti dagli Alleati e dall'A.R.A.R., o comunque importati e da importare, viene trasferita all'Azienda Alienazione Residuati (A.R.A.R.).

Il rapporto d'impiego e di lavoro e il trattamento giuridico ed economico del personale della E.N.D.I.M.E.A. e delle successive gestioni medicinali rimangono regolati, come già attualmente praticato, dalle norme che disciplinano l'impiego privato.

Art. 15.

Si intendono condotte per conto e nell'interesse dello Stato le gestioni delle merci importate per incarico del Governo italiano, conferito anche per il tramite del Comitato interministeriale per la ricostruzione, dai sottoindicati Enti al di fuori degli Accordi 3 gennaio 1948 e 28 giugno 1948, rispettivamente approvati con decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 153, e ratificati con la legge 4 agosto 1948, n. 1108:

Federazione italiana dei consorzi agrari, per il granoturco, olii o semi oleosi anche se acquistati in Italia ma provenienti dalle lavorazioni di materie prime o semilavorate importate dall'estero;

I.C.A.S.T.A. per la carne congelata e il burro;

Società produttori zucchero per lo zucchero;
Azienda Rilievo Alienazione Residuati (A.R.A.R.) per i prodotti industriali e materie prime;
Azienda delle Ferrovie dello Stato per i carboni.

Art. 16.

E' autorizzata l'anticipazione di somme da parte del Tesoro, nel limite massimo di lire 15 miliardi, per la costituzione presso l'Azienda Rilievo Alienazione Residuati (A.R.A.R.) di un apposito fondo da utilizzarsi per gli acquisti di cui al primo comma del precedente art. 1, oltre che per spese accessorie e di gestione delle merci medesime.

Tale fondo non potrà essere impiegato per l'acquisto delle scorte da finanziarsi ai sensi del decreto legislativo 7 luglio 1951, n. 490, convertito nella legge 30 agosto 1951, n. 950, e della legge 21 marzo 1953, n. 203.

Le somministrazioni in dipendenza del precedente primo comma verranno effettuate in corrispondenza ed entro i limiti delle entrate che saranno acquisite al bilancio dello Stato col ricavato dalla vendita dei residuati di guerra di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1945, n. 683.

Al menzionato fondo saranno anche attribuite le somme che alla data di entrata in vigore della presente legge risulteranno prelevate dalla gestione A.R.A.R. — residuati di guerra — ed utilizzate dalla stessa A.R.A.R. per acquisto, spese accessorie e di gestione delle merci di cui al precedente art. 15, provvedendosi alla relativa regolazione mediante mandato commutabile in quietanza di entrata, da trarsi su corrispondente stanziamento di spesa, relativo alle anticipazioni di cui sopra.

Le somme anticipate dal Tesoro per la costituzione del fondo di cui al presente articolo dovranno essere recuperate dal Tesoro medesimo con i ricavi che saranno realizzati con la vendita delle merci acquistate col fondo stesso e delle scorte, fino a concorrenza, per queste ultime, delle spese sostenute a carico del fondo medesimo.

I ricavi di cui al precedente comma potranno, peraltro, nel corso della gestione, affluire al fondo per essere reimpiegati in ulteriori acquisti.

Il Ministero del tesoro potrà, con propri decreti, disporre la riduzione o la restituzione parziale od integrale della cennata anticipazione anche durante il corso della gestione e tale restituzione dovrà, in ogni caso, effettuarsi con la chiusura della gestione medesima o nel termine che potrà essere stabilito dal Ministero del tesoro.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni occorrenti per l'attuazione del disposto del presente articolo, nel bilancio dell'esercizio finanziario 1953-54, ed in quelli dei successivi esercizi.

Art. 17.

Per le merci di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 gli Enti gestori sono tenuti alla presentazione dei rendiconti con le norme di cui all'art. 5, primo comma.

Le relative gestioni si svolgono con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della presente legge in quanto applicabili.

Alla vendita delle merci di cui agli articoli richiamati nel precedente comma si provvederà d'intesa fra le Amministrazioni interessate, nel quadro dei criteri predisposti dal Comitato interministeriale per la ricostruzione.

Art. 18.

Per le importazioni dei cereali, dei loro derivati e degli altri prodotti destinati alla panipastificazione effettuate e da effettuare per conto dello Stato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari al di fuori degli Accordi 3 gennaio 1948, approvato con decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 153, e 28 giugno 1948, ratificato e reso esecutivo con legge 4 agosto 1948, n. 1108, restano ferme le disposizioni emanate con decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 169.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1957

GRONCHI

ZOLI — MEDICI — GAVA — CARLI — COLOMBO — ANGELINI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 24 dicembre 1957, n. 1295.

Costituzione di un Istituto per il credito sportivo con sede in Roma.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito l'Istituto per il credito sportivo, ente di diritto pubblico con personalità giuridica e gestione autonoma.

L'Istituto ha sede legale in Roma.

Art. 2.

Il patrimonio dell'Istituto è costituito:

a) dal fondo di dotazione di lire 500 milioni da versarsi per lire 250 milioni dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) e per lire 250 milioni dalla Banca nazionale del lavoro;

b) da un fondo di garanzia di lire 2500 milioni, da conferirsi dal C.O.N.I.;

c) dalla riserva ordinaria di cui all'art. 13;

d) da eventuali riserve straordinarie.

Il fondo di dotazione dell'Istituto può essere aumentato con versamenti di quote non inferiori a lire 100 milioni conferite anche da altri partecipanti.

Tanto i nuovi conferimenti quanto i trasferimenti delle quote già conferite devono essere approvati dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Art. 3.

L'Istituto esercita, sotto forma di mutui a medio e lungo termine, il credito a favore di enti pubblici locali e di altri enti pubblici che, in base a progetti approvati

ai sensi di legge, sentito il parere tecnico del C.O.N.I., intendano costruire, ampliare, attrezzare e migliorare impianti sportivi.

I mutui saranno assistiti da garanzie mobiliari ed immobiliari oppure da delegazioni su imposte, sovrimposte e tributi permanenti che gli enti richiedenti i mutui siano autorizzati per legge ad esigere con le norme stabilite per la riscossione delle imposte dirette ed a cederle.

Art. 4.

L'Istituto provvede alla concessione del credito:

a) con il fondo di dotazione;

b) con il fondo di garanzia;

c) con la riserva ordinaria e con le riserve straordinarie;

d) con eventuali anticipazioni degli enti partecipanti;

e) con l'emissione, di obbligazioni per un importo massimo pari a tre volte quello del patrimonio formato ai sensi dell'art. 2.

Art. 5.

L'Istituto può concedere contributi agli interessi sui mutui anche se accordati da altre Aziende di credito per le finalità della presente legge, con le disponibilità di un fondo speciale da costituire presso l'Istituto medesimo e da alimentarsi con il versamento da parte del C.O.N.I. dell'aliquota dell'1 per cento calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, nonchè con l'importo dei premi dei concorsi medesimi colpiti da decadenza sia anteriormente che posteriormente alla costituzione dell'Istituto.

Art. 6.

Tanto i mutui di cui all'art. 3 quanto i contributi di cui all'art. 5 saranno concessi, con preferenza, agli enti locali delle zone depresse carenti di impianti sportivi.

Ai fini della presente legge si intendono depresse le zone nelle quali è autorizzata ad operare la Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno), istituita con legge 10 agosto 1950, n. 646, nonchè, per le rimanenti regioni d'Italia, i Comuni considerati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e quelli che, ad altri effetti, siano stati riconosciuti similari ai Comuni del Mezzogiorno.

Art. 7.

Sono organi dell'Istituto:

a) il presidente;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Collegio dei sindaci.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto, al quale compete anche la concessione dei contributi di cui all'art. 5, è composto:

dal presidente;

da tre membri designati rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per le finanze;

da due membri designati dalla Giunta esecutiva del C.O.N.I.;

da due membri designati dalla Banca nazionale del lavoro;

da un membro nominato dagli altri partecipanti, per ogni 500 milioni di quote da essi conferite.

Il presidente del Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti il C.O.N.I. ed il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

I consiglieri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni.

Nella prima fase di attuazione della presente legge, il Consiglio di amministrazione scadrà con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 1960.

Art. 9.

Il Collegio sindacale dell'Istituto è composto di cinque membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per il tesoro, designati rispettivamente:

uno effettivo e uno supplente dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

uno effettivo e uno supplente dal Ministro per il tesoro;

uno effettivo dal Ministro per le finanze;

uno effettivo dalla Banca nazionale del lavoro;

uno effettivo dal Comitato olimpico nazionale italiano.

Il Collegio sindacale è presieduto dal sindaco effettivo designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

I sindaci durano in carica per quattro anni ed esercitano le loro funzioni secondo le norme del Codice civile.

Ai sindaci si applica il disposto dell'ultimo comma dell'art. 8.

Art. 10.

Il bilancio annuale dell'Istituto si chiude il 31 dicembre ed è approvato, entro i quattro mesi successivi, dal Consiglio di amministrazione.

Art. 11.

Il bilancio dell'Istituto, con un elenco dei mutui concessi annualmente, deve essere allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro, presentato al Parlamento.

Art. 12.

L'attività e l'ordinamento dell'Istituto saranno regolati dallo statuto da predisporsi dal Consiglio di amministrazione e da approvarsi, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le finanze.

Art. 13.

Gli utili netti di bilancio saranno assegnati, per una quota non inferiore al 30 per cento, alla riserva ordinaria. Il residuo avrà la destinazione che verrà stabilita nello statuto.

Art. 14.

L'Istituto è sottoposto a vigilanza in conformità alle disposizioni del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè del decreto legislativo 23 agosto 1946, n. 370.

Art. 15.

Le operazioni creditizie in carico alla Banca nazionale del lavoro per la « Gestione speciale del credito sportivo » sono trasferite di diritto all'Istituto per il credito sportivo.

Sono altresì trasferiti all'Istituto stesso i diritti, i privilegi e le facoltà spettanti alla Banca nazionale del lavoro relativamente alle operazioni suddette.

I pubblici uffici sono autorizzati ad annotare, a richiesta della Banca nazionale del lavoro e dell'Istituto per il credito sportivo, il trasferimento a favore di questo delle garanzie costituite a favore della Banca nazionale del lavoro in relazione alle operazioni di cui al precedente comma.

Le operazioni relative alla esecuzione del presente articolo sono esenti da ogni tributo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1957

GRONCHI

ZOLI — MEDICI — ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 novembre 1957.

Approvazione dell'ulteriore atto di proroga della convenzione 1° febbraio 1939 stipulata con la Società per azioni di navigazione « Lloyd Triestino » per l'esercizio delle linee di navigazione per l'Africa oltre Suez e oltre Gibilterra, per l'Asia oltre Suez e per l'Australia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1002, concernente il nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale;

Vista la convenzione in data 1° febbraio 1939, stipulata con la Società per azioni di navigazione « Lloyd Triestino », con sede in Trieste, per la concessione alla medesima dell'esercizio delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale per l'Africa oltre Suez e oltre Gibilterra, per l'Asia oltre Suez e per l'Australia per la durata di venti anni a cominciare dal 1° gennaio 1937;

Visto il decreto del Capo del Governo 14 febbraio 1939, con il quale venne approvata la predetta convenzione;

Visto il decreto-legge 20 dicembre 1956, n. 1379, convertito nella legge 17 febbraio 1957, n. 22, concernente la proroga dei termini previsti dal secondo comma del l'art. 3 del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081;

Visto l'atto di proroga stipulato in data 27 febbraio 1957, con la Società per azioni di navigazione « Lloyd Triestino », con sede in Trieste, con il quale la durata della concessione dell'esercizio delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale per l'Africa oltre Suez e oltre Gibilterra, per l'Asia oltre Suez e per l'Australia venne prorogata di sei mesi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1957, con il quale venne approvato il predetto atto di proroga;

Visto il decreto-legge 25 giugno 1957, n. 444, convertito nella legge 12 agosto 1957, n. 692, concernente la ulteriore proroga dei termini previsti dal secondo comma dell'art. 3 del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081;

Visto l'atto di proroga stipulato in data 16 luglio 1957, ai sensi del predetto decreto-legge 25 giugno 1957, n. 444, con la Società per azioni di navigazione « Lloyd Triestino », con sede in Trieste, con il quale la durata della concessione dell'esercizio delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale per l'Africa oltre Suez e oltre Gibilterra, per l'Asia oltre Suez e per l'Australia è stata ulteriormente prorogata fino al 30 giugno 1958;

Vista la legge 29 luglio 1957, n. 642;

Su proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

E' approvato l'unito atto di proroga stipulato in Roma, addì 16 luglio 1957, con la Società per azioni di navigazione « Lloyd Triestino », con sede in Trieste, con il quale la durata della concessione dell'esercizio delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale per l'Africa oltre Suez e oltre Gibilterra, per l'Asia oltre Suez e per l'Australia è stata ulteriormente prorogata fino al 30 giugno 1958.

Alla predetta Società sarà corrisposta, a titolo di sovvenzione e relativa integrazione, la somma di lire 5.169.397.000, in dodici rate mensili posticipate, a decorrere dal 1° luglio 1957, salvo conguaglio da effettuare dopo l'accertamento dei risultati netti del periodo 1° gennaio 1953-30 giugno 1958.

La spesa relativa farà carico al capitolo 68, art. 1, dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio 1957-58.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana unitamente all'atto di proroga.

Dato a Roma, addì 2 novembre 1957

GRONCHI

CASSIANI — MEDICI — MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1957
Registro n. 5 Marina mercantile, foglio n. 315. — CESARI

Atto di proroga della convenzione 1° febbraio 1939 stipulata con la Società per azioni di navigazione « Lloyd Triestino » per l'esercizio delle linee di navigazione per l'Africa oltre Suez e oltre Gibilterra, per l'Asia oltre Suez e per l'Australia.

Premesso che con convenzione in data 1° febbraio 1939, approvata con decreto del Capo del Governo 14 febbraio 1939, la Società per azioni di nagivazione « Lloyd Triestino », con sede in Trieste, ha assunto, per la durata di venti anni dal

1° gennaio 1937, l'esercizio delle linee di navigazione per l'Africa oltre Suez e oltre Gibilterra per l'Asia oltre Suez e per l'Australia e che con atto del 20 febbraio 1957, il termine stesso è stato prorogato di sei mesi

Considerata la necessità di prorogare ulteriormente di un anno la durata della predetta convenzione fra il dott. Silvio Franchini, direttore generale della Navigazione e del traffico marittimo, agente in nome e per conto del Ministero della marina mercantile, il dott. Gaetano Minardi, ispettore generale agente in nome e per conto del Ministero del tesoro e l'amministratore Raffaele de Courten, presidente della Società per azioni di navigazione « Lloyd Triestino », con sede in Trieste, in nome e per conto della Società stessa, in virtù di regolare mandato, si conviene quanto appresso

Art. 1

Il termine dell'art. 2 della convenzione 1° febbraio 1939, già prorogato di sei mesi con atto del 20 febbraio 1957, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1958, alle stesse condizioni contenute nella predetta convenzione.

Per la proroga di cui al precedente comma, alla Società per azioni di navigazione « Lloyd Triestino » sarà corrisposta, a titolo di sovvenzione e relativa integrazione, la somma di lire 5.169.397.000, in dodici rate mensili posticipate, a decorrere dal 1° luglio 1957, salvo conguaglio da effettuare dopo l'accertamento dei risultati netti del periodo 1° gennaio 1953-30 giugno 1958.

Art. 2

A modifica dell'art. 2 dell'atto di proroga in data 20 febbraio 1957, la revisione della sovvenzione prevista dall'art. 3 della convenzione 1° febbraio 1939 sarà effettuata, anzichè per il periodo 1° gennaio 1953-30 giugno 1957, per il periodo 1° gennaio 1953-30 giugno 1958, in rapporto al risultato netto conseguito nel periodo stesso.

Fatto a Roma, in tre originali, addì 16 luglio 1957

p. *Il Ministero della marina mercantile*
Il direttore generale della Navigazione e del traffico marittimo
Silvio FRANCHINI

p. *Il Ministero del tesoro*
L'ispettore generale
Gaetano MINARDI

p. *La Società per azioni di navigazione « Lloyd Triestino »*
Il presidente
RAFFAELE DE COURTEN

Registrato al n. 21493, volume 651, addì 2 gennaio 1958 agli atti privati ed esteri di Roma

(127)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 novembre 1957.

Approvazione dell'ulteriore atto di proroga della convenzione 21 gennaio 1939 stipulata con la Società per azioni di navigazione « Tirrenia » per l'esercizio delle linee di navigazione del Tirreno, del periplo italico, del Mediterraneo occidentale e del Nord Europa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1002, concernente il nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale;

Vista la convenzione in data 21 gennaio 1939, stipulata con la Società per azioni di navigazione « Tirrenia », con sede in Napoli, per la concessione alla medesima dell'esercizio delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale del Tirreno, del periplo italico, del Mediterraneo occidentale e del Nord Europa per la durata di venti anni a cominciare dal 1° gennaio 1937;

Visto il decreto del Capo del Governo 14 febbraio 1939, con il quale venne approvata la predetta convenzione;

Visto il decreto legge 20 dicembre 1956, n. 1379, convertito nella legge 17 febbraio 1957, n. 22, concernente la proroga dei termini previsti dal secondo comma dell'art. 3 del regio decreto legge 7 dicembre 1936, n. 2081;

Visto l'atto di proroga stipulato in data 20 febbraio 1957, con la Società per azioni di navigazione « Tirrenia », con sede in Napoli, con il quale la durata della concessione dell'esercizio delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale del Tirreno, del periplo italico, del Mediterraneo occidentale e del Nord Europa venne prorogata di sei mesi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1957, con il quale venne approvato il predetto atto di proroga;

Visto il decreto-legge 25 giugno 1957, n. 444, convertito nella legge 12 agosto 1957, n. 692, concernente la ulteriore proroga dei termini previsti dal secondo comma dell'art. 3 del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081;

Visto l'atto di proroga stipulato in data 16 luglio 1957, ai sensi del predetto decreto-legge 25 giugno 1957, n. 444, con la Società per azioni di navigazione « Tirrenia », con sede in Napoli, con il quale la durata della concessione dell'esercizio delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale del Tirreno, del periplo italico, del Mediterraneo occidentale e del Nord Europa è stata ulteriormente prorogata fino al 30 giugno 1958;

Vista la legge 29 luglio 1957, n. 642;

Su proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

E' approvato l'unito atto di proroga stipulato in Roma, addì 16 luglio 1957, con la Società per azioni di navigazione « Tirrenia », con sede in Napoli, con il quale la durata della concessione dell'esercizio delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale del Tirreno, del periplo italico, del Mediterraneo occidentale e del Nord Europa è stata ulteriormente prorogata fino al 30 giugno 1958.

Alla predetta Società sarà corrisposta, a titolo di sovvenzione e relativa integrazione, la somma di lire 6.067.897.000, in dodici rate mensili posticipate, a decorrere dal 1° luglio 1957, salvo conguaglio da effettuare dopo l'accertamento dei risultati netti del periodo 1° gennaio 1953-30 giugno 1958.

La spesa relativa farà carico al capitolo 68, art. 1, dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio 1957-58.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana unitamente all'atto di proroga.

Dato a Roma, addì 2 novembre 1957

GRONCHI

CASSIANI — MEDICI
MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1957
Registro n. 5 Marina mercantile, foglio n. 314. — CESARI

Atto di proroga della convenzione 21 gennaio 1939 stipulata con la Società per azioni di navigazione « Tirrenia » per l'esercizio delle linee di navigazione del Tirreno, del periplo italico, del Mediterraneo occidentale e del Nord Europa.

Premesso che con convenzione in data 21 gennaio 1939 approvata con decreto del Capo del Governo 14 febbraio 1939, la Società per azioni di navigazione « Tirrenia », con sede in Napoli, ha assunto per la durata di venti anni dal 1° gennaio 1937, l'esercizio delle linee di navigazione del Tirreno, del periplo italico, del Mediterrano occidentale e del Nord Europa, e che, con atto del 20 febbraio 1957, il termine stesso è stato prorogato di sei mesi

Considerata la necessità di prorogare ulteriormente di un anno la durata della predetta convenzione, fra il dott Silvio Tranchini, direttore generale della Navigazione e del traffico marittimo, agente in nome e per conto del Ministero della marina mercantile, il dott Gaetano Minardi, ispettore generale, agente in nome e per conto del Ministero del tesoro e l'avv Umberto Ricciuti, presidente della Società per azioni di navigazione « Tirrenia », con sede in Napoli, in nome e per conto della Società stessa, in virtù di regolare mandato, si conviene quanto appresso·

Art 1

Il termine previsto dall'art 2 della convenzione 21 gennaio 1939, già prorogato di sei mesi con atto del 20 febbraio 1957, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1958, alle stesse condizioni contenute nella predetta convenzione

Per la proroga di cui al precedente comma, alla Società per azioni di navigazione « Tirrenia », sarà corrisposta, a titolo di sovvenzione e relativa integrazione, la somma di lire 6 067 897 000, in dodici rate mensili posticipate, a decorrere dal 1° luglio 1957, salvo conguaglio da effettuare dopo l'accertamento dei risultati netti del periodo 1° gennaio 1953-30 giugno 1958

Art 2.

A modifica dell'art 2 dell'atto di proroga in data 20 febbraio 1957, la revisione della sovvenzione prevista dall'art 3 della convenzione 21 gennaio 1939 sarà effettuata, anzichè per il periodo 1° gennaio 1953-30 giugno 1957, per il periodo 1° gennaio 1953-30 giugno 1958, in rapporto al risultato netto conseguito nel periodo stesso.

Fatto a Roma, in tre originali, addì 16 luglio 1957

p *Il Ministero della marina mercantile*
Il direttore generale della Navigazione e del traffico marittimo
Silvio TRANCHINI

p *Il Ministero del tesoro*
L'ispettore generale
Gaetano MINARDI

p *La Società per azioni di navigazione « Tirrenia »*
Il presidente
Umberto RICCIUTI

Registrato al n 21491, volume 651 addì 2 gennaio 1958, agli atti privati ed esteri di Roma

(128)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 novembre 1957.

Approvazione dell'ulteriore atto di proroga della convenzione 21 gennaio 1939 stipulata con la Società per azioni di navigazione « Italia » per l'esercizio delle linee di navigazione col Centro America, Sud e Nord Pacifico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto legge 7 dicembre 1936, n. 2081, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1002, concernente il nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale;

Vista la convenzione in data 21 gennaio 1939, stipulata con la Società per azioni di navigazione « Italia », con sede in Genova, per la concessione alla medesima dell'esercizio delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale per il Centro America, il Sud e il Nord Pacifico, per la durata di venti anni a cominciare dal 1° gennaio 1937;

Visto il decreto del Capo del Governo 14 febbraio 1939, con il quale venne approvata la predetta convenzione;

Visto il decreto legge 20 dicembre 1956, n. 1379, convertito nella legge 17 febbraio 1957, n. 22, concernente la proroga dei termini previsti dal secondo comma dell'art. 3 del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081;

Visto l'atto di proroga stipulato in data 19 febbraio 1957, con la Società per azioni di navigazione « Italia », con sede in Genova, con il quale la durata della concessione dell'esercizio delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale per il Centro America, il Sud e il Nord Pacifico venne prorogata di sei mesi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1957, con il quale venne approvato il predetto atto di proroga;

Visto il decreto-legge 25 giugno 1957, n. 444, convertito nella legge 12 agosto 1957, n. 692, concernente l'ulteriore proroga dei termini previsti dal secondo comma dell'art. 3 del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081;

Visto l'atto di proroga stipulato in data 16 luglio 1957, ai sensi del predetto decreto legge 25 giugno 1957, n. 444, con la Società per azioni di navigazione « Italia », con sede in Genova, con il quale la durata della concessione dell'esercizio delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale per il Centro America, il Sud e il Nord Pacifico è stata ulteriormente prorogata fino al 30 giugno 1958,

Vista la legge 29 luglio 1957, n. 642;

Su proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

E' approvato l'unito atto di proroga stipulato in Roma, addì 16 luglio 1957, con la Società per azioni di navigazione « Italia », con sede in Genova, con il quale la durata della concessione dell'esercizio delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale per il Centro America, il Sud e il Nord Pacifico è stata ulteriormente prorogata fino al 30 giugno 1958.

Alla predetta Società sarà corrisposta, a titolo di sovvenzione e relativa integrazione, la somma di lire 451.540.000, in dodici rate mensili posticipate, a decorrere dal 1° luglio 1957, salvo conguaglio da effettuare dopo l'accertamento dei risultati netti del periodo 1° gennaio 1953-30 giugno 1958.

La spesa relativa farà carico al capitolo 68, art. 1, dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio 1957-58.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana unitamente all'atto di proroga.

Dato a Roma, addì 2 novembre 1957

GRONCHI

CASSIANI — MEDICI — MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1957
Registro n. 5 Marina mercantile, foglio n. 316. — CESARI

Atto di proroga della convenzione 21 gennaio 1939 stipulata con la Società per azioni di navigazione « Italia » per l'esercizio delle linee di navigazione col Centro America, Sud e Nord Pacifico.

Premesso che con convenzione in data 21 gennaio 1939, approvata con decreto del Capo del Governo 14 febbraio 1939, la Società per azioni di navigazione « Italia », con sede in Genova, ha assunto, per la durata di venti anni dal 1° gennaio 1937, l'esercizio delle linee di navigazione Genova Centro America Sud Pacifico e Trieste Centro America Nord Pacifico e che, con atto del 20 febbraio 1957, il termine stesso è stato prorogato di sei mesi

Considerata la necessità di prorogare ulteriormente di un anno la durata della predetta convenzione, tra il dott Silvio Franchini, direttore generale della Navigazione e del traffico marittimo, agente in nome e per conto del Ministero della marina mercantile, il dott Gaetano Minardi, ispettore generale, agente in nome e per conto del Ministero del tesoro ed il gr uff Giuseppe Zuccoli, consigliere delegato della Società per azioni di navigazione « Italia », con sede in Genova, in nome e per conto della Società stessa, in virtù di regolare mandato, si conviene quanto appresso

Art 1

Il termine previsto dall'art 2 della Convenzione 21 gennaio 1939, già prorogato di sei mesi con atto del 20 febbraio 1957, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1958, alle stesse condizioni contenute nella predetta convenzione.

Per la proroga di cui al precedente comma, alla Società per azioni di navigazione « Italia » sarà corrisposta, a titolo di sovvenzione e relativa integrazione, la somma di lire 451 540 000, in dodici rate mensili posticipate, a decorrere dal 1° luglio 1957, salvo conguaglio da effettuare dopo l'accertamento dei risultati netti del periodo 1° gennaio 1953-30 giugno 1958

Art 2

A modifica dell art 2 dell atto di proroga in data 20 febbraio 1957, la revisione della sovvenzione prevista dall'art 3 della convenzione 21 gennaio 1939 sarà effettuata, anzichè per il periodo 1° gennaio 1953-30 giugno 1957, per il periodo 1° gennaio 1953-30 giugno 1958, in rapporto al risultato netto conseguito nel periodo stesso

Fatto a Roma, in tre originali, addì 16 luglio 1957

p *Il Ministero della marina mercantile*
Il direttore generale della Navigazione e del traffico marittimo
Silvio FRANCHINI

p *Il Ministero del tesoro*
L'ispettore generale
Gaetano MINARDI

p *La Società per azioni di navigazione « Italia »*
Il consigliere delegato
Giuseppe ZUCCOLI

Registrato al n 21494, volume 651, addì 2 gennaio 1958, agli atti privati ed esteri di Roma

(129)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 novembre 1957

Approvazione dell'ulteriore atto di proroga della convenzione 21 gennaio 1939 stipulata con la Società per azioni di navigazione « Adriatica » per l'esercizio delle linee di navigazione dell'Adriatico e del Mediterraneo orientale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1002, concernente il nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale;

Vista la convenzione in data 21 gennaio 1939, stipulata con la Società per azioni di navigazione « Adriatica », con sede in Venezia, per la concessione alla medesima dell'esercizio delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale dell'Adriatico e del Mediterraneo orientale, per la durata di venti anni a cominciare dal 1° gennaio 1957;

Visto il decreto del Capo del Governo 14 febbraio 1939, con il quale venne approvata la predetta convenzione;

Visto il decreto legge 20 dicembre 1956, n. 1379, convertito nella legge 17 febbraio 1957, n. 22, concernente la proroga dei termini previsti dal secondo comma dell'art. 3 del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081;

Visto l'atto di proroga stipulato in data 22 febbraio 1957, con la Società per azioni di navigazione « Adriatica », con sede in Venezia, con il quale la durata della concessione dell'esercizio delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale dell'Adriatico e del Mediterraneo orientale venne prorogata di sei mesi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1957, con il quale venne approvato il predetto atto di proroga;

Visto il decreto-legge 25 giugno 1957, n. 444, convertito nella legge 12 agosto 1957, n. 692, concernente l'ulteriore proroga dei termini previsti dal secondo comma dell'art. 3 del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081;

Visto l'atto di proroga stipulato in data 16 luglio 1957, ai sensi del predetto decreto-legge 25 giugno 1957, n. 444, con la Società per azioni di navigazione « Adriatica », con sede in Venezia, con il quale la durata della concessione dell'esercizio delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale dell'Adriatico e del Mediterraneo orientale è stata ulteriormente prorogata fino al 30 giugno 1958;

Vista la legge 29 luglio 1957, n. 642;

Su proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

E' approvato l'unito atto di proroga stipulato in Roma, addì 16 luglio 1957, con la Società per azioni di navigazione « Adriatica », con sede in Venezia, con il quale la durata della concessione dell'esercizio delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale dell'Adriatico e del Mediterraneo orientale è stata ulteriormente prorogata fino al 30 giugno 1958.

Alla predetta Società sarà corrisposta, a titolo di sovvenzione e relativa integrazione, la somma di lire 3.675.360.000, in dodici rate mensili posticipate, a decorrere dal 1° luglio 1957, salvo conguaglio da effettuare dopo l'accertamento dei risultati netti del periodo 1° gennaio 1953 30 giugno 1958.

La spesa relativa farà carico al capitolo 68, art. 1, dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio 1957 58.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana unitamente all'atto di proroga.

Dato a Roma, addì 2 novembre 1957

GRONCHI

CASSIANI — MEDICI — MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1957
Registro n 5 Marina mercantile, foglio n 317. — CESARI

Atto di proroga della convenzione 21 gennaio 1939 stipulata con la Società per azioni di navigazione « Adriatica » per l'esercizio delle linee di navigazione dell'Adriatico e del Mediterraneo orientale.

Premesso che con convenzione in data 21 gennaio 1939, approvata con decreto del Capo del Governo 14 febbraio 1939, la Società per azioni di navigazione « Adriatica », con sede in Venezia, ha assunto, per la durata di venti anni dal 1° gennaio 1937, l'esercizio delle linee di navigazione dell'Adriatico e del Mediterraneo orientale, e che, con atto del 20 febbraio 1957, il termine stesso è stato prorogato di sei mesi

Considerata la necessità di prorogare ulteriormente di un anno la durata della predetta convenzione, fra il dott Silvio Tranchini, direttore generale della Navigazione e del traffico marittimo, il dott Gaetano Minardi, ispettore generale, agente in nome e per conto del Ministero del tesoro ed il conte Adriano Foscari, presidente della Società per azioni di navigazione « Adriatica », con sede in Venezia, in nome e per conto della Società stessa, in virtù di regolare mandato si conviene quanto appresso:

Art 1

Il termine previsto dall'art 2 della convenzione 21 gennaio 1939 già prorogato di sei mesi con atto del 20 febbraio 1957 è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1958, alle stesse condizioni contenute nella predetta convenzione.

Per la proroga di cui al precedente comma, alla Società per azioni di navigazione « Adriatica » sarà corrisposta, a titolo di sovvenzione e relativa integrazione, la somma di lire 3 675 360 000, in dodici rate mensili posticipate, a decorrere dal 1° luglio 1957, salvo conguaglio da effettuare dopo l'accertamento dei risultati netti del periodo 1° gennaio 1953 30 giugno 1958.

Art 2.

A modifica dell'art 2 dell'atto di proroga in data 20 febbraio 1957 la revisione della sovvenzione prevista dall'art. 3 della convenzione 21 gennaio 1939 sarà effettuata, anzichè per il periodo 1° gennaio 1953 30 giugno 1957, per il periodo 1° gennaio 1953-30 giugno 1958, in rapporto al risultato netto conseguito nel periodo stesso

Fatto a Roma, in tre originali, addì 16 luglio 1957

p *Il Ministero della marina mercantile*
Il direttore generale della Navigazione e del traffico marittimo
Silvio TRANCHINI

p *Il Ministero del tesoro*
L'ispettore generale
Gaetano MINARDI

p *La Società per azioni di navigazione « Adriatica »*
Il presidente
Adriano FOSCARI

Registrato al n 21492, volume 651, addì 2 gennaio 1958, agli atti privati ed esteri di Roma

(130)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1957.

Prezzo dei fascicoli stampati contenenti le descrizioni e i disegni dei brevetti per invenzioni industriali.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 35 e 105 del testo delle disposizioni regolamentari in materia di brevetti per invenzioni industriali, approvati con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244;

Visto il decreto Ministeriale 2 luglio 1951, relativo al prezzo di vendita dei fascicoli a stampa contenenti le descrizioni e i disegni dei brevetti per invenzioni industriali;

Considerato l'aumento verificatosi nei costi della carta, della composizione e riproduzione tipografica e della riproduzione dei disegni relativi ai fascicoli medesimi;

Ritenuto che occorre aggiornare, adeguandolo ai maggiori costi, il prezzo di vendita dei predetti fascicoli;

Decreta:

Articolo unico

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il prezzo di vendita di ogni esemplare dei fascicoli stampati a cura del Ministero dell'industria e del commercio, contenenti le descrizioni e i disegni dei brevetti per invenzioni industriali, è fissato in ragione di L. 200 per ogni otto pagine o frazione di esse (pagine di descrizione e tavole di disegni).

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 novembre 1957

Il Ministro per l'industria e commercio
GAVA

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti addì 18 dicembre 1957
Registro n 11 Industria e commercio, foglio n 179

(132)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1957

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Cagliari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 7 marzo 1957, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Cagliari;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro di Cagliari n 38705 in data 10 dicembre 1957, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del dott. Medda Felice, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, richiesta dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Cagliari, con il dott. Cossu Amatore;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Cossu Amatore, è chiamato a far parte, quale rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, della Commissione provinciale per il collocamento di Cagliari, in sostituzione del dott. Medda Felice.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1957

Il Ministro . GUI

(3)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1957.

Approvazione di alcune clausole particolari di polizza, presentate dalla Compagnia Mediterranea di Assicurazioni, con sede in Palermo.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia Mediterranea di Assicurazioni, con sede in Palermo, intesa ad ottenere l'approvazione di una opzione a scadenza e di una clausola particolare di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, la seguente opzione a scadenza e la seguente clausola particolare di polizza, presentate dalla Compagnia Mediterranea di Assicurazioni, con sede in Palermo:

Tassi di opzione per la trasformazione in rendita di un capitale esigibile a scadenza;

Clausola particolare per polizze a termine fisso da trasformare in dotali.

Roma, addì 21 dicembre 1957

p. *Il Ministro*: MICHELI

(42)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1958.

Determinazione delle domeniche nelle quali deve essere applicato il sovraprezzo per soccorso invernale sui biglietti di viaggio sulle Ferrovie dello Stato e sulle ferrovie concesse.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 3 novembre 1954, n. 1042;

Vista la legge 29 marzo 1957, n. 224;

Decreta:

Art. 1.

Sono stabilite nei giorni 19 gennaio, 16 febbraio, 16 marzo, 20 aprile, 4 maggio, 15 giugno, 13 luglio, 3 e 24 agosto, 7 settembre, 5 ottobre e 28 dicembre 1958, le domeniche nelle quali le Ferrovie dello Stato e le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto debbono applicare sui biglietti di viaggio il sovraprezzo di cui agli articoli 6 e 7 della legge 3 novembre 1954, n. 1042.

Lo stesso sovraprezzo dovrà essere applicato nei giorni 1° novembre e 8 dicembre 1958 ai sensi dell'art. 13 della citata legge 3 novembre 1954, n. 1042 e della legge 29 marzo 1957, n. 224.

Art. 2.

L'importo del sovraprezzo che le Ferrovie dello Stato debbono applicare nei casi contemplati dall'articolo precedente è stabilito nella seguente misura:

I. *Biglietti a riduzione*:

sovraprezzi previsti all'art. 6 della citata legge col massimo di L. 200.

II. *Biglietti di abbonamento* (di qualunque classe):

a) ordinari e ridotti (esclusi quelli di cui ai punti *b*) e *c*) rilasciati per:

percorrenza fino a 50 km. . . . . . L. 20
percorrenza da 51 a 300 km. . . . . » 50
percorrenza oltre 300 km. . . . . . » 100

b) settimanali e festivi . . . . » 20

c) per agenti delle Ferrovie dello Stato e loro famiglie . . . . » 20

III. *Biglietti gratuiti o carte di libera circolazione* (di qualunque classe ove non sia diversamente specificato):

a) biglietti per l'uso di carrozze salone serie S . . . . L. 200

b) biglietti per l'uso di compartimenti riservati serie R ed RL . . . . » 200

c) carte di libera circolazione serie A con disco bianco: stessi sovraprezzi di cui all'articolo 6 della citata legge, per la classe che si usufruisce, col massimo di . . . . » 100

d) carte di libera circolazione serie AL con disco bianco . . . . » 100

e) carte di libera circolazione serie EL . . » 100

f) biglietti gratuiti:

serie B, Bo, Ba . . . . » 100

serie B2, B4, B6, BK2, BK4, BK6, Bd, Bc per viaggi in 1ª classe . . . . » 20

serie B2, B4, B6, BK2, BK4, BK6, Bd, Bc per viaggi in 2ª classe . . . . » 10

IV. *Per le tessere personali degli on.li Senatori e Deputati* . . . . L. 100

Art. 3.

I sovraprezzi sull'importo dei biglietti di viaggio rilasciati dalle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto saranno corrisposti dai viaggiatori muniti di tessera di abbonamento o di biglietti a riduzione ovvero gratuiti, che sono tenuti al pagamento stesso giusta quanto previsto dagli articoli 8 e 13 della legge 3 novembre 1954, n. 1042, e dalla legge 29 marzo 1957, n. 224, in misura pari a quella prevista, per lo stesso percorso, dai viaggiatori muniti di biglietti ordinari fino ad un massimo di L. 200.

Art. 4.

Le modalità di riscossione dei sovraprezzi da applicare sui biglietti di abbonamento o su quelli a riduzione o gratuiti, saranno quelle adottate per la riscossione del sovraprezzo stesso da parte di viaggiatori a tariffa ordinaria.

Roma, addì 7 gennaio 1958

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

Il Ministro per l'interno
TAMBRONI

(131)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

ACCORDI INTERNAZIONALI

Accordo di rettifica dell'Accordo amministrativo del 20 ottobre 1950 relativo alle modalità di applicazione della Convenzione fra l'Italia ed il Belgio sulle assicurazioni sociali del 30 aprile 1948. (Roma, 9 dicembre 1957).

Article unique

Les articles 3 à 5 et les articles 7 à 46 de l'Arrangement administratif du 20 octobre 1950 sont remplacés per les dispositions suivantes.

Article 3

Pour l'ouverture du droit aux prestations, la totalisation des périodes d'assurance accomplies sous chaque régime et des périodes reconnues équivalentes à des périodes d'assurance en vertu des dits régimes s'effectue conformément aux règles suivantes

Aux périodes d'assurance et aux périodes reconnues équivalentes en vertu de la législation de l'un des pays s'ajoutent les périodes accomplies ou reconnues équivalentes sous la législation de l'autre pays, dans la mesure ou il est nécèssaire d'y faire appel pour compléter sans superposition les périodes d'assurance ou reconnues équivalentes du premier pays

Les périodes de chaque pays à prendre en considération dans l'autre pays comme périodes d'assurance et comme périodes équivalentes à des périodes d'assurance sont celles considérées comme telles par la législation du premier pays

Toute période reconnue équivalente à une période d'assurance en vertu à la fois de la législation des deux pays est prise en compte, pour la liquidation des prestations, par les organismes du pays où l'intéresse a travaillé en dernier lieu avant la période en cause.

Lorsque l'intéressé n'a pas travaillé avant ladite periode, celle-ci est prise en compte par les organismes du pays dans lequel il a travaillé pour la première fois

Lorsqu'une période d'assurance, en application de la législation d'un pays, coincide avec une période reconnue équivalente à une période d'assurance en application de la législation de l'autre pays, seule la période d'assurance est prise en considération

Dans le cas où certaines périodes d'assurance accomplies dans un pays ne pourraient être localisées avec précision dans le temps, il sera présumé que ces périodes ne se superposent pas avec des périodes d'assurance accomplies dans l'autre pays et il en sera tenu compte, en vue de la totalisation des périodes, dans la mesure où elles pourront utilement être prises en considération.

Pour l'application des alinéas précédents dix cotisations hebdomadaires en Italie sont considérées comme un trimestre d'assurance en Belgique dans la limite de quatre trimestres par an.

Article 4

Pour l'ouverture du droit aux prestations des assurances maladie, maternité, décès et invalidité, lorsque cette dernière ne donne pas lieu à répartition de la charge des prestations, une solution de continuité, qui ne dépasse pas un mois, entre la fin de la période d'assujettissement à la législation du pays de l'ancien lieu de travail et le début de la periode d'assujettissement à la législation du pays du nouveau lieu de travail, n'est pas d'obstacle à la totalisation visée au précedent article.

Article 5

Lorsque, d'après la législation de l'un des pays, la pension ou indemnité ou un élément de la pension ou indemnité est calculé en fonction des salaires ou des cotisations, les salaires ou les cotisations afférents aux périodes d'assurances et aux périodes reconnues équivalentes accomplies dans l'autre pays, sont portés en compte par l'organisme compétent du premier pays sur la base de la moyenne des salaires ou des cotisations afférents aux périodes accomplies sous sa législation

Article 7

Lorsqu'un travailleur salarié ou assimilé se rendant d'un pays dans l'autre doit, pour bénéficier des prestations autres que celles de l'assurance vieillesse, invoquer le bénéfice de la Convention, il a l'obligation de remettre a l'organisme assureur du pays du nouveau lieu de travail auquel les prestations sont demandées, un document dont le modèle est établi, d'un commun accord, entre les autorites administratives des deux pays, mentionnant les renseignements relatifs aux périodes d'immatriculation.

Si le travailleur n'est pas en mesure de remettre ce document, l'organisme assureur du pays du nouveau lieu de travail est tenu d'adresser lui-même le formulaire à l'organisme de l'autre pays en vue de recueillir les renseignements nécessaires.

Les organismes assureurs auxquels ces renseignements doivent être demandés sont.

en Italie: l'Institut national d'assurance contre les maladies, à Rome;

en Belgique: le Fonds national d'assurance maladie-invalidité, à Bruxelles.

Pour ce qui concerne les travailleurs agricoles journaliers assurés en Italie prealablement à leur arrivée en Belgique, il est constaté qu'en vertu de la législation italienne le droit aux prestations de l'assurance maladie ne s'ouvre qu'à compter de la date à laquelle ces travailleurs sont immatriculés par les Offices du « Servizio per i contributi unificati della agricoltura »; cette immatriculation est subordonnée à l'accomplissement d'une période minimum de travail effectif dans l'agriculture qui varie de 51 à 201 journées selon les diverses catégories de travailleurs

La période réelle de travail accomplie au cours des six mois qui précèdent la date du départ d'Italie du travailleur ne sera prise en considération, en Belgique, que moyennant la remise d'une attestation délivrée par l'Office provincial du « Servizio per i contributi unificati dell'agricoltura » et portant mention du nombre exact des journées prestées au service des employeurs intéresses au cours de la période dont il s'agit

Il est admis qu'à défaut de cette précision, la seule mention de l'immatriculation sur le document visé à l'alinéa 1 ci-dessus correspond à 60 jours de travail effectif, lesquels sont réputés avoir été accomplis au cours des trois mois qui précèdent la date du départ d'Italie du travailleur

Pour le métayer et le colon pouvant se prévaloir de la qualité de travailleur salarié ou assimilé il est admis que pour la totalisation éventuelle des périodes d'assurance en vue de l'ouverture du droit aux prestations de la législation belge, ces travailleurs sont présumés avoir accompli respectivement 120 jours ou 60 jours de travail en Italie, selon que, à la fin de l'assujettissement au régime italien de sécurité sociale, ils comptaient une période de travail de six mois ou de trois mois Toute période de travail correspondant à un trimestre incomplet est prise en considération sur la base du nombre effectif des jours de travail

TITRE III

DISPOSITONS PARTICULIÈRES

Section I

Travailleurs au bénéfice des prestations en espèces d'assurance maladie autorisés à se faire soigner en Italie

Article 8

Le Fonds national d'assurance maladie-invalidité notifie au siège provincial compétênt de l'Institut national de la prévoyance sociale les noms des travailleurs malades autorisés à se faire soigner dans un sanatorium en Italie, moyennant l'accord préalable du médecin conseil de l'organisme assureur belge. Cette notification mentionne la durée de l'hospitalisation autorisée

Le Fonds national d'assurance maladie-invalidité remet simultanément aux travailleurs, avant leur depart de Belgique, une copie de cette notification

Article 9

Le siège provincial compétent de l'Institut national de la prévoyance sociale effectue l'hospitalisation du travailleur en sanatorium dès réception de la notification envoyée par le Fonds national d'assurance maladie-invalidité et, en tout cas, dans les trente jours qui suivent la date de cette réception ou sur présentation par le travailleur de la copie de cette notification dont il est question à l'article 8, alinéa 2.

Article 10

Le Fonds national d'assurance maladie invalidité, pour le compte de l'organisme assureur belge intéressé, paye directement à l'Institut national de la prévoyance sociale, pour l'hospitalisation en sanatorium, une intervention forfaitaire journalière sur la base de la réglementation italienne, étant entendu que cette intervention comprend tous les frais médicaux et pharmaceutiques. Toutefois cette intervention ne peut dépasser le coût moyen établi par l'Institut national de la prévoyance sociale pour l'hospitalisation dans les sanatoriums qu'il gère directement. Ce coût moyen est communiqué par l'Institut national de la prévoyance sociale au Fonds national d'assurance maladie invalidité au début du second semestre de chaque année.

Ledit remboursement s'effectue dans les trente jours qui suivent la réception de deux exemplaires d'un bordereau de dépenses à adresser trimestriellement par l'Istitut national de la prévoyance sociale au Fonds national d'assurance maladie invalidité. Le modèle de ce bordereau sera arrêté d'un commun accord par l'Institut national de la prévoyance sociale et le Fonds national d'assurance maladie invalidité.

Le Fonds national d'assurance maladie invalidité transmet, dans les quarante-huit heures de la réception de ce document, l'un des exemplaires du bordereau à l'organisme assureur belge intéressé.

A la fin de chaque période de trois mois d'hospitalisation, le sanatorium fait parvenir au Fonds national d'assurance maladie invalidité, par l'intermédiaire de l'Institut national de la prévoyance sociale, un rapport médical décrivant l'évolution de l'état de santé de l'intéressé.

Article 11

Sauf dans le cas où l'intéressé a donné mandat à une tierce personne à l'effet de toucher les indemnités en Belgique, le Fonds national d'assurance maladie invalidité verse au travailleur, par l'intermédiaire de l'Institut national de la prévoyance sociale, pour le compte et moyennant l'accord de l'organisme belge intéressé, le montant des indemnités dues conformément aux dispositions de la législation belge.

Le mandat visé ci-dessus ne peut être conféré à une tierce personne que par les seuls travailleurs résidant en Belgique avec leur ménage et à la condition qu'ils déclarent n'avoir pas reçu et de refuser les avances de l'Institution italienne. Dans le cas où un tel mandat ait été conféré, il en est fait mention sur la notification visée à l'article 8.

Ledit paiement est effectué à la Direction générale de l'Institut national de la prévoyance sociale à Rome à l'expiration de chaque mois d'hospitalisation. Ces indemnités sont versées aux travailleurs dans le plus bref délai, l'institution italienne retenant sur leur montant le montant des avances consenties.

L'indennité pour incapacité de travail visée au présent article continue à être payée au travailleur aussi longtemps qu'il est hospitalisé en sanatorium dans les conditions fixées à la présente section; lorsque le travailleur n'est pas hospitalisé, l'indemnité continue également à lui être payée aussi longtemps qu'il répond aux critères d'inaptitude au travail ouvrant droit aux indemnités au sens de la législation belge.

Aucun remboursement ou intervention n'est consenti par l'organisme assureur belge pour le séjour des travailleurs dans les centres de cure de convalescence en Italie.

Article 12

Le Fonds national d'assurance maladie-invalidité et le médecin conseil de l'organisme assureur belge peuvent réclamer au sanatorium italien par l'intermédiaire de l'Institut national de la prévoyance sociale, les protocoles et autres documents médicaux relatifs à des examens effectués pendant l'hospitalisation.

Article 13

Le montant des prestations pour soins ambulatoires à un travailleur, avant son entrée en sanatorium comme après sa sortie, est payé forfaitairement par journée de maladie, par le Fonds national d'assurance maladie invalidité, pour le compte et moyennant l'accord de l'organisme assureur belge intéressé, sur la base du coût moyen de la réglementation en vigueur en Italie, à la condition qu'un rapport médical mensuel, accompagné du relevé des prestations fournies, soit transmis au Fonds national d'assurance maladie invalidité par l'intermédiaire de l'Institut national de la prévoyance sociale.

Ce payement s'effectue également par l'intermédiaire de l'Institut national de la prévoyance sociale.

Le Fonds national d'assurance maladie invalidité et le médecin conseil de l'organisme assureur belge intéressé peuvent réclamer à l'Institut national de la prévoyance sociale les documents médicaux rélatifs aux prestations visées ci-dessus.

Le paiement des prestations en espèces dues au travailleur s'effectue mensuellement, selon les règles prévues à l'article 11, à la condition que le rapport médical mensuel visé au premier alinéa du présent article soit transmis au Fonds national d'assurance maladie invalidité.

Article 14

Lorsque le siège provincial de l'Institut national de la prévoyance sociale constate que l'intéressé est apte à reprendre le travail, il lui notifie immédiatement la date à laquelle cette reprise doit s'effectuer. Une copie de cette notification est adressée, sans délai, en double exemplaire, au Fonds national d'assurance maladie-invalidité.

Il en est de même lorsque le siège provincial de l'Institut national de la prévoyance sociale constate que l'hospitalisation en sanatorium doit prendre fin.

Dans le cas où une période d'hospitalisation a été interrompue, si ultérieurement une nouvelle hospitalisation est nécessaire, celle-ci peut être décidée par l'Institut national de la prévoyance sociale, jusqu'à concurrence de la période primitivement autorisée.

Si, à l'expiration de la période autorisée pour l'hospitalisation conformément à l'article 8 du présent Arrangement, l'Institut national de la prévoyance sociale estime que cette hospitalisation doit être prolongée, il en fait la demande au Fonds national d'assurance maladie-invalidité qui la transmet, sans délai, à l'organisme assureur belge intéressé. Si celui-ci n'a pas fait parvenir de réponse, par l'intermédiaire du Fonds national d'assurance maladie-invalidité, dans les 15 jours qui suivent la date de la demande par l'Institut national de la prévoyance sociale, celui-ci est habilité à prolonger l'hospitalisation à charge de l'organisme assureur belge. L'intervention de ce dernier ne prend fin, au plus tôt et sous réserve des dispositions de l'article 17, que le jour où sa décision, en ce sens, parvient à l'Institut national de la prévoyance sociale.

Article 15

L'organisme assureur belge intéressé peut, sur l'avis de son médecin conseil, sur la base des renseignements qu'il reçoit, décider que le travailleur est apte à reprendre le travail, ou qu'il est réadaptable dans une autre profession ou qu'il doit rentrer en Belgique; dans ce dernier cas, l'organisme assureur belge adresse au Fonds national d'assurance maladie invalidité un rapport justifiant son point de vue.

Le Fonds national d'assurance maladie invalidité charge le siège provincial compétent de l'Institut national de la prévoyance sociale de porter la décision à la connaissance du travailleur et de l'inviter à rentrer en Belgique ou de prendre les mesures qui s'imposent en vue de le réadapter sur place.

Article 16

L'Institut national de la prévoyance sociale peut, s'il considère qu'en raison de l'état de santé du travailleur, celui-ci n'est pas apte à effectuer le voyage de retour en Belgique, décider d'ajourner son départ d'Italie.

Il adresse immédiatement un rapport circonstancié justifiant son point de vue au Fonds national d'assurance maladie-invalidité qui le soumet au médecin-conseil de l'organisme assureur.

Si ce dernier maintient son point de vue, sa décision étant suspensive du droit aux prestations à partir de la date de sa notification par le F.N.A.M.I. à l'Institut italien, le travailleur peut intervenir auprès des Commissions de réclamation et de recours prévues par la réglementation belge.

Article 17

Les prestations en espèces et en nature, visées au présent titre, ne sont plus allouées à partir de la date fixée pour la reprise du travail par l'I.N.P.S. ou à partir du huitième jour qui suit la date à laquelle le siège provincial compétent de l'Institut national de la prévoyance sociale a été informé de la décision par le Fonds national; dans ce dernier cas, cette mesure sort ses effets à partir du quinzième jour si l'assuré séjourne dans un établissement hospitalier.

Article 18

En cas de contestation au sujet de l'incapacité de travail entre le travailleur et son organisme assureur belge, ou entre le travailleur et l'Institut national de la prevoyance sociale, le Fonds national d'assurance maladie-invalidité et l'Institut national de la prévoyance sociale désignent, d'un commun accord, un ou plusieurs médecins en Italie, lesquels examinent le malade en présence d'un médecin designé par l'assuré.

Il est dressé au sujet de cet examen contradictoire un procès-verbal à envoyer par l'Institut national de la prévoyance sociale au Fonds national d'assurance maladie-invalidité, qui en communique immédiatement une copie certifiée conforme à l'organisme assureur belge intéressé

Si la contestation subsiste apres l'examen du malade par les médecins visés au présent article, le Fonds national d'assurance maladie-invalidité invite l'Institut national de la prevoyance sociale à faire désigner un médecin par le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale en Italie, en vue de départager les parties

La décision prise par ce dernier est sans appel

Toutefois, le travailleur a le choix entre la procédure prévue aux alinéas précédents du présent article et celle qui consiste à soumettre son cas devant les Commissions de réclamation et de recours prévues par la réglementation belge.

Article 19

Les dispositions prévues à la présente section sont applicables par analogie pour les travailleurs autorisés à sejourner en Italie soit pour y etre hospitalisés ou non et atteints d une autre maladie que la tuberculose pour laquelle l'Institut national d'assurance maladie est compétent en vertu de la legislation italienne

Toutefois, le remboursement des frais d'hospitalisation s effectue de la maniere suivante:

1) par un forfait par journée d'hospitalisation comprenant les frais d'entretien et les frais des examens médicaux et des fournitures pharmaceutiques selon la réglementation italienne;

2) par un forfait par cas l'hospitalisation couvrant les honoraires médicaux selon la réglementation italienne.

L'Institut national d'assurance maladie communiquera au Fonds national d'assurance maladie invalidité, dans le courant du premier trimestre de chaque année, les taux des forfaits prevus au précédent alinéa.

En outre, pour les prestations en nature servies aux travailleurs non hospitalisés, le remboursement s'effectue dans tous les cas au moyen d'un forfait par journée de maladie correspondant au coût des prestations servies directement par l Institut national d'assurance maladie.

Section II

Maternité

Article 20

Dans le cas prévu a l article 7 de la Convention le remboursement des prestations s'effectue, en Belgique, par l'intermédiaire du Fonds national d'assurance maladie invalidité, en Italie, par l'intermédiaire de l'Institut national d'assurance contre les maladies

Pour l'application de l'article 7 de la Convention et du present article, les prestations attribuées en vertu de la législation italienne en cas d accouchement dystocique sont regardées comme des prestations de l'assurance maladie-invalidité.

En cas de doute sur la date présumée de la conception, celle ci est supposée avoir lieu dans le pays ou l'intéressée résidait le 270ème jour avant l'accouchement

Section III

Prestations au decès

Article 21

Le paiement des indemnités funéraires dues en application de l'article 8 de la Convention aux assurés italiens domiciliés en Belgique et aux assurés belges domiciliés en Italie, peut s effectuer à l'intervention du Fonds national d'assurance maladie invalidite, d'une part, et de l'Institut national d'assurance contre les maladies, d'autre part, sur présentation d un dossier dont les éléments sont arrêtés d'un commun accord par les organismes compétents belge et italien

Les organismes cites au premier alinea du present article se communiquent mutuellement les formulaires nécessaires à l'instruction des demandes

Section IV

Travailleurs au bénefice des prestations en especes d'assurance invalidite - Invalides autorises a sejourner en Italie

Article 22

Les assures bénéficiaires d'une prestation d'invalidite pour lesquels un délai de revision a été fixé par le Conseil médical de l'invalidité du Fonds national d'assurance maladie-invalidité, peuvent séjourner en Italie, moyennant l'autorisation de ce dernier, pour une ou plusieurs périodes determinées, chacune de ces périodes ne pouvant toutefois dépasser la durée du délai de révision.

Article 23

Le Fonds national d'assurance maladie-invalidité notifie à l'Institut national d'assurance maladie ou, s il s agit de travailleurs atteints de tuberculose, à l'Institut national de la prévoyance sociale, les noms et adresses des travailleurs vises a l'article 22, en mentionnant à la fois la période autorisee de séjour en Italie et le délai de révision fixé par le Conseil médical de l'invalidité du Fonds national d'assurance maladie-invalidité.

Le Fonds national d'assurance maladie invalidité remet simultanément aux travailleurs, avant leur départ de Belgique, une copie de cette notification

Le Fond national d'assurance maladie-invalidité adresse en même temps à l'Institution italienne un formulaire, comprenant notamment le rapport médical, et dont le modèle est établi d'un commun accord entre les institutions belges et italiennes.

L'Institut national d'assurance maladie ou l'Institut national de la prévoyance sociale adresse au Fonds national d'assurance maladie-invalidité, trente jours avant l'expiration du délai de révision vise ci-dessus, un rapport médical dont le modele est arrêté d'un commun accord entre le Fonds national d'assurance maladie-invalidité et les institutions italiennes visées ci-dessus

Dans le cas où le délai de trente jours n'a pas été respecté par les autorités italiennes compétentes, celles-ci ne sont pas habilitées à payer, pour le compte de l'assurance maladie invalidité belge, les indemnités d'invalidité au-delà du délai de révision tel qu'il avait été fixé, avant d'avoir été avisées de la nouvelle décision

Dans le cas où, le délai de trente jours ayant été respecté par les autorités italiennes compétentes, la décision du Conseil médical de l'invalidité du Fonds national d'assurance maladie-invalidité n'a pas été communiqué avant l'expiration du délai de révision, les autorités italiennes peuvent payer les indemnités d'invalidité jusqu'à ce qu'une décision contraire du Conseil médical de l'invalidité leur soit communiquée.

Article 24

Sous réserve des dispositions des articles 22 et 23, les dispositions prévues pour les malades au bénefice des prestations en espéces de l'assurance maladie sont applicables tant pour les prestations en nature qu'en espèces, aux invalides au bénéfice des prestations d'invalidité prévues par la législation belge.

Section V

Membres du ménage

Article 25

Les dispositions prévues à la Section I du présent titre sont applicables aux ayants droit autorisés à séjourner en Italie

Elles sont également applicables aux ayants droit accompagnant un travailleur autorisé à se faire soigner en Italie, dans le cas ou la nécessité d'être accompagné par une tierce personne est reconnue au travailleur malade ou invalide par le Conseil médical d'invalidité du Fonds national d'assurance maladie-invalidite

Elles sont en outre applicables aux ayants droits des travailleurs visés a la Section VI qui doivent au cours du sejour en Italie être hospitalisés d'urgence.

Section VI

Travailleurs autres que ceux visés aux sections I et IV, séjournant en Italie pendant une période au cours de laquelle il conservent le droit aux avantages de la sécurité sociale belge.

Article 26

Le travailleur qui séjourne en Italie pendant une période au cours de laquelle il conserve le droit aux avantages de la sécurité sociale, a droit, pour lui-même, aux prestations en nature de l'assurance maladie à la condition qu'il s'adresse aux médecins agréés par l'Institut national d'assurance maladie.

L'Institut national d'assurance maladie dirige le travailleur vers l'Institut national de la prévoyance sociale, s'il s'agit d'un travailleur atteint de tuberculose; l'Institut national d'assurance maladie avertit immédiatement le Fonds national d'assurance maladie-invalidité de ce transfert.

Pour justifier le droit à charge de la législation belge l'intéressé produit à l'Institut national d'assurance maladie un document qu'il a réclamé a son organisme assureur avant le départ de Belgique, prouvant qu'il a droit aux prestations en nature de la réglementation belge. Ce document mentionne la date à laquelle prend fin la période admise.

Les soins sont servis en Italie par l'Institut national d'assurance maladie ou par l'Institut national de la prévoyance sociale selon les modalités visées aux articles 10, 13 et 19. Les dépenses sont remboursées par le Fonds national d'assurance maladie-invalidité pour compte de l'organisme belge intéressé.

Article 27

Le travailleur qui tombe malade en Italie, et dont l'incapacité de travail se prolonge au-delà de la période visée à l'art. 26, a droit aux prestations de l'assurance maladie-invalidité belge, à la condition qu'il fasse parvenir immédiatement au siège provincial de l'Institut national d'assurance contre les maladies un certificat médical d'incapacité de travail portant indication de son adresse en Italie et de son organisme assureur en Belgique.

Dans les huit jours qui suivent la date de la réception du certificat par le siège provincial susdit, cet organisme fait procéder à un contrôle médical du malade par un de ses médecins-contrôleurs dont les constatations accompagnées du certificat médical sont envoyées dans les 3 jours qui suivent la date du contrôle au Fonds national d'assurance maladie-invalidité.

Lorsque le médecin-contrôleur constate que l'intéressé est apte à travailler ou que l'état de santé de ce dernier n'empêche pas son retour en Belgique, l'I.N.A.M. lui notifie immédiatement l'obligation de regagner la Belgique.

Une copie de cette notification est adressée, sans délai, en double exemplaire, au Fonds national d'assurance maladie-invalidité.

Article 28

Dans les 48 heures de la réception par le Fonds national d'assurance maladie-invalidité des documents dont il est question à l'art. 27 alinéa 2 ledit organisme les transmet à l'organisme assureur intéressé auquel il appartient de décider et de faire connaître, au Fonds national d'assurance maladie-invalidité, dans les 8 jours qui suivent la réception, si le travailleur, dont l'incapacité de travail est confirmée par le médecin-contrôleur et pour lequel les organismes italiens n'ont pas notifié l'obligation de retourner à son lieu de travail, doit regagner la Belgique ou s'il est autorisé à se soigner en Italie.

Cette décision est notifiée par le Fonds national d'assurance maladie-invalidité à l'I.N.A.M. dans les 48 heures qui suivent la réception de cette notification.

Dans le cas où l'intéressé n'est pas autorisé à prolonger son séjour en Italie, les prestations en espèces encore dues sont éventuellement réglées au travailleur dès son retour en Belgique.

Article 29

Dans le cas où le travailleur doit regagner la Belgique, les prestations en nature sont néanmoins remboursées dans les conditions fixées à l'article 26 jusqu'à la date à laquelle l'Institut national d'assurance contre les maladies a reconnu l'incapacité de travail ou a notifié de sa propre initiative l'obligation de regagner la Belgique ou a été avisé de la décision de l'organisme assureur intéressé au cas où cette dernière décision a été notifiée par le Fonds national d'assurance maladie-invalidité.

Dans le cas où le travailleur est autorisé à se soigner en Italie au delà de la période visée à l'article 26 les dispositions prévues à la section I sont d'application.

S'il y a contestation au sujet de l'incapacité de travail, la procédure visée à l'article 18 est applicable.

Section VII

Dispositions spéciales

Article 30

Les dispositions des Sections I à VI du présent titre sont applicables par analogie aux travailleurs assurés en Italie et à leurs ayants droit dans le cas où ils séjournent en Belgique.

Article 31

Les dispositions du présent Rectificatif seront appliquées à partir de la date du 1er octobre 1957.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 9 décembre 1957.

Pour l'Italie	*Pour la Belgique*
Luigi GUI	Léon ELI TROCLET

(6983)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo del diploma di laurea

Il dott. Leandro Biasco, nato a Lecce il 2 maggio 1920, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo del diploma di laurea in scienze agrarie rilasciatogli dalla Università di Bari in data 11 marzo 1947, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso di laurea da lui sostenuti nell'anno accademico 1945-46.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bari.

(7182)

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria

Il dott. Renato Mastromarino, nato a Montemarano il 1° settembre 1924, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico chirurgo, rilasciatogli dalla Università di Roma in data 29 gennaio 1948 a seguito degli esami conclusivi del relativo corso di laurea da lui sostenuti nell'anno accademico 1946-47.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(7183)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 8

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 gennaio 1958

1 Dollaro USA	624,895
1 Dollaro canadese	631,812
1 Franco svizzero lib.	145,79
1 Corona danese	90,557
1 Corona norvegese	87,565
1 Corona svedese	120,887
1 Fiorino olandese	165,467
1 Franco belga	12,527
100 Franchi francesi	148,995
1 Franco svizzero acc.	142,90
1 Lira sterlina	1752,312
1 Marco germanico	148,74
1 Scellino austriaco	24,036

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità e interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti Ministeriali in data 22 ottobre 1957, sono state determinate in via definitiva le indennità e i relativi interessi per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino e all'Ente per la colonizzazione del Delta padano, in forza dei decreti Presidenziali a fianco di ciascuna indicati.

Le predette indennità ed interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n 156.

L'avviso di cui all'art 5, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n 156, concernente la determinazione delle predette indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 125 del 17 maggio 1957, n 204 del 17 agosto 1957, n 142 del 6 giugno 1957, n 185 del 26 luglio 1957 e n 172 del 12 luglio 1957.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha	Decreto Presidenziale di espropriazione N.	Decreto Presidenziale di espropriazione Data	Gazzetta Ufficiale N.	Gazzetta Ufficiale Data	Decreto Ministeriale liquidazione indennità e interessi in data 22-10-57 N	Registrazione alla Corte dei conti Data	Reg. Agric. N.	Reg. Agric. Foglio	Ammontare indennità arrotondato (art. 1 legge 11-2-52, n. 70) Lire	Ammontare interessi arrotondato (art. 6 legge 15-3-56, n. 156) (capitale nominale) Lire	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria	TESORERIA
	Ente Maremma tosco-laziale														
1	ROSSI Luigi fu Silvio	Campagnatico	494.77.63	1227	4-11-51	275s.o.1	29-11-51	3444/1348	20-11-57	24	168	49.675.000	13.735 000	Banca Naz. Lavoro Sede di Roma	Roma
2	SERGARDI BIRINGUCCI SPANNOCCHI PICCOLOMINI Alessandro fu Fabio	Scansano	2271.88.87	959	25- 6-52	174 s. o.	29- 7-52	3289/1193	20-11-57	24	169	109.240.000	26.060.000	Id Id	Id
3	SOCIETA' ANONIMA IMMOBILIARE « SANTA FIORA », con sede in Roma	Castellazzara	18.00.98	4106	28-12-52	18s.o.3	23- 1-53	3446/1350	20-11-57	24	170	1.080.000	205.000	Id Id	Id
	Ente Delta padano														
4	**BALDI Luigi** e Giuseppe di **Antonio**	Ravenna	2563.77.34	3790	27-12-52	16s.o.3	21- 1-53	3178/1082	20-11-57	24	166	99.380.000	19.350.000	Banca Naz. Agr. Sede di Bologna	Bologna

Roma, addì 9 dicembre 1957

Visto, p il *Ministro* DATO

(7043)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti Ministeriali in data 18 ottobre 1957, sono state determinate in via definitiva le indennità dovute per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art 9 della legge 12 maggio 1950, n 230 e dall'art 2 della legge 21 marzo 1953, n 224, ed emessa sulla base del presente avviso, una quota delle predette indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria emessi in forza dell'art 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841

Gli interessi previsti dall'art 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n 156, relativi agli indennizzi di cui sopra, da corrispondersi anch'essi in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, saranno determinati in relazione alla decorrenza delle cedole annesse ai titoli afferenti alle indennità

L'avviso di cui all'art. 5, comma primo, della legge 15 marzo 1956, n 156, concernente la determinazione della predetta indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n 180 del 20 luglio 1957

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha	Decreto Presidenziale di espropriazione N.	Decreto Presidenziale di espropriazione Data	Gazzetta Ufficiale N	Gazzetta Ufficiale Data	Decreto Ministeriale liquidazione indennità in data 18-10-1957 N	Registrazione alla Corte dei conti Data	Reg agricolt N	Reg agricolt Foglio	Ammontare indennità Lire
	Ente Maremma tosco-laziale											
1	CAMPANI Fernanda di Luigi, maritata BASSI	Volterra	40.17.75	2768	29-11-52	8 s. o. 1	12- 1-53	3448-1352	20-11-57	24	160	2 401 767 —
2	CAMPANI Dina di Luigi, maritata INGHIRAMI	Volterra	258 86.15	1185	25- 7-52	218 s. o.	19- 9-52	3449-1353	20-11-57	24	159	10.171.144 —
3	CAMPANI Dina di Luigi, maritata INGHIRAMI	Volterra	3.18.24	4344	28-12-52	19 s. o. 8	24- 1-53	3450-1354	20-11-57	24	158	303.874 —
4	CECCARELLI Luigi e Giuseppe, fratelli, di Tommaso	Grosseto	35 92.92	1405	6- 9-52	265 s. o.	15-11-52	3452-1356	20-11-57	24	152	4 505 523 —
5	CIACCI Antonio fu Gaspero	Manciano	479 48 03	2384	29-11-52	8 s. o. 5	12- 1-53	3454-1358	20-11-57	24	157	38 185.155 —
6	DE ROCHEFORT Antonio, Giovanna ed Elena fu Federigo	Volterra	14.15.90	3943	27-12-52	17 s. o. 2	22- 1-53	3455-1359	20-11-57	24	156	1.887.218 —
7	GERINI Anna-Maria Cecilia fu Pietro . . .	Tarquinia	51.82.56	3642	18-12-52	15 s. o. 1	20- 1-53	3456-1360	22-11-57	24	269	6.170 992,75
8	IACARELLI Giorgio fu Giuseppe	Valentano	11.91 63	4082	28-12-52	18 s. o. 3	23- 1-53	3457-1361	20-11-57	24	155	1 782.189,35
9	IACARELLI Matteo e Giorgio fu Giuseppe	Montalto di Castro	22 63.97	4080	28-12-52	18 s. o. 3	23- 1-53	3458-1362	20-11-57	24	154	2 657 861,90
10	PALLINI Maria-Annunziata di Benedetto	Grosseto	121.06.20	1428	6- 9-52	265 s. o.	15-11-52	3464-1368	20-11-57	24	153	16 488.901 —

Roma, addì 16 dicembre 1957

Visto, p il *Ministro*. DATO

(7044)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti Ministeriali in data 16 ottobre 1957, sono state determinate in via definitiva le indennità dovute per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all unito elenco vistato e trasferiti in proprietà all Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art 9 della legge 12 maggio 1950, n 230, e dall art 2 della legge 21 marzo 1953, n 224, ed emessa sulla base del presente avviso, una quota delle predette indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841

Gli interessi previsti dall'art 6, ultimo comma della legge 15 marzo 1956, n 156, relativi agli indennizzi di cui sopra, da corrispondersi anch'essi in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, saranno determinati in relazione alla decorrenza delle cedole annesse ai titoli afferenti alle indennità

L'avviso di cui all'art 5, comma primo, della legge 15 marzo 1956, n 156, concernente la determinazione della predetta indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n 183 del 24 luglio 1957

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha.	Decreto Presidenziale di espropriazione N.	Decreto Presidenziale Data	Gazzetta Ufficiale N.	Gazzetta Ufficiale Data	Decreto Ministeriale liquidazione indennità In data 16-10-57 N.	Registrazione alla Corte dei conti Data	Reg. Agr. N	Reg. Agr. Foglio	Ammontare indennità Lire
	Ente Maremma tosco laziale											
1	D'ORAZIO Giovanni ed Evangelista fu Leopoldo e D'ORAZIO Paolo, Antonio e Gioacchino fu Marco	Roma	189.92.40	2775	29-11-52	8 s. o. 1	12- 1-53	3424/1328	14-11-57	24	88	21.523.177,85
2	PALLAVICINI Alfredo e Ugo fu Antonio - PALLAVICINI Emilio di Alfredo	Montalto di Castro	159.23.04	4378	28-12-52	19 s. o. 9	24- 1-53	3425/1329	14-11-57	24	92	12.240.061,35
3	« POPULONIA ITALICA » SOCIETA' ANONIMA, con sede in Roma	Piombino	183.08.15	3979	27-12-52	17 s. o. 3	22- 1-53	3431/1335	14-11-57	24	91	16.839.572,25
4	SOCIETA ANONIMA TENUTE AGRICOLE « TOMBOLO MAREMMANO », con sede in Milano	Grosseto	94.50.82	1958	26-10-52	287 s. o.	11-12-52	3432/1336	14-11-57	24	90	6.157.038 —
5	SOCIETA IMMOBILIARE « SANT'ISIDORO », con sede in Torino	Tarquinia	154.51.33	2914	29-11-52	8 s. o. 6	12- 1-53	3435/1339	14-11-57	24	89	19.297 105,45
6	TORLONIA Alessandro fu Carlo	Ischia di Castro	401.22.50	922	30- 8-51	212 s. o.	15- 9-51	3437/1341	11-11-57	23	312	27.706 080 —
7	TORLONIA Alessandro fu Carlo	Cellere	3.04.00	923	30- 8-51	212 s. o.	15- 9-51	3438/1342	11-11-57	23	313	135.755,25
8	VANNUCCHI Manlio fu Cesare	Volterra	11.83.89	4399	28-12-52	19 s. o. 9	24- 1-53	3439/1343	11-11-57	23	314	502.705 —
9	VECCHIONI Innocenzo fu Ezio	Follonica	109.54.70	3856	27-12-52	16 s. o. 3	21- 1-53	3440/1344	11-11-57	23	315	13.816.552 —
10	VECCHIONI Innocenzo fu Ezio	Montieri	23.00.01	3857	27-12-52	16 s. o. 3	21- 1-53	3441/1345	11-11-57	23	316	1.505 399 —
11	SOCIETA' ANONIMA CAPALBIO REDENTA AGRICOLA, con sede in Milano	Orbetello	1142.52.02	2862	29-11-52	8 s. o. 1	12- 1-53	3429/1333	20-11-57	24	161	73 920.475 —

Roma, addì 9 dicembre 1957

Visto, p il Ministro BOTTALICO

(7045)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di centocinquantadue società cooperative di varie Provincie, senza nomina di liquidatori

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 dicembre 1957, le società cooperative qui appresso indicate sono state sciolte ai sensi dell'art 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina di liquidatori, non essendovi rapporti patrimoniali da definire

1) Società cooperativa edilizia « Alloggiante », con sede in Como, costituita con atto in data 3 marzo 1955, per notaio dott Giorgio Giuriani

2) Società cooperativa agricola « L I P A », con sede in Soresina (Cremona), costituita con atto in data 28 luglio 1951, per notaio Mario Grassi,

3) Società cooperativa mista « Nuova Vita », con sede in Arnesano (Lecce), costituita con atto in data 20 marzo 1948, per notaio dott Luciano Bernardini,

4) Società cooperativa di produzione e lavoro « Labor », con sede in Borgagne Melendugno (Lecce), costituita con atto in data 3 agosto 1948, per notaio dott Domenico Amorosi,

5) Società cooperativa di produzione e lavoro « Combattenti e reduci », con sede in Capranica (Lecce), costituita con atto in data 17 luglio 1946, per notaio dott Rocco Mancuso,

6) Società cooperativa di produzione e lavoro « Lavoratori edili », con sede in Galatina (Lecce), costituita con atto in data 30 gennaio 1950, per notaio dott Domenico Amorosi,

7) Società cooperativa di produzione e lavoro « A Grandi », con sede in Gallipoli (Lecce), costituita con atto in data 4 gennaio 1948, per notaio dott Cadoglia,

8) Società cooperativa di produzione e lavoro « Fra mutilati e combattenti » con sede in Lecce, costituita con atto in data 27 marzo 1945, per notaio dott Domenico Amorosi,

9) Società cooperativa agricola « Provinciale A C L I », con sede in Lecce, costituita con atto in data 6 ottobre 1949, per notaio dott Rocco Mancuso,

10) Società cooperativa di produzione e lavoro « Omnia », con sede in Monteroni (Lecce), costituita con atto in data 14 marzo 1948, per notaio dott Luciano Bernardini,

11) Società cooperativa di consumo « L'Italica », con sede in San Cassiano di Nociglia (Lecce), costituita con atto in data 25 febbraio 1947, per notaio dott Rocco Mancuso,

12) Società cooperativa edilizia « Giustizia sociale — V Liaci », con sede in San Cesario di Lecce, costituita con atto in data 15 dicembre 1948, per notaio dott Rocco Mancuso

13) Società cooperativa di consumo « Verde Azzurra Mella Dorino », con sede in Cerano (Novara),

14) Società cooperativa di consumo « Lavoratori », con sede in Lu Monferrato (Alessandria) costituita con atto in data 11 ottobre 1947, per notaio dott Manfredo Brezzi

15) Società cooperativa di consumo « Del popolo di Fossato » con sede in Fossato di Cantagallo (Firenze), costituita con atto in data 30 luglio 1945 per notaio dott Umberto Lumini,

16) Società cooperativa pesca « Laguna di Lesina », con sede in Lesina (Ferrara) costituita con atto in data 25 luglio 1947, per notaio dott Nicola Gargiullo,

17) Società cooperativa agricola « Contadini », con sede in Villanova di Bagnacavallo (Ravenna) costituita con atto in data 19 dicembre 1951 per notaio dott Alfonso Farolfi,

18) Società cooperativa edilizia « Risanamento e recuperi », con sede in Arquata Scrivia (Alessandria), costituita con atto in data 19 settembre 1947, per notaio dott Emilio Pertunio,

19) Società cooperativa agricola « Lemno », con sede in Francavilla Bisio (Alessandria), costituita con atto in data 29 dicembre 1946 per notaio dott Armando Porta,

20) Società cooperativa edilizia « Domus », con sede in Brindisi, costituita con atto in data 28 febbraio 1953, per notaio dott Domenico Lenzi,

21) Società cooperativa di produzione e lavoro « Dipendenti esattorie » con sede in Cagliari, costituita con atto in data 24 gennaio 1948, per notaio dott Clemente Mancosu,

22) Società cooperativa di consumo « La Democratica », con sede in Panettieri (Cosenza), costituita con atto in data 16 luglio 1945, per notaio dott Osvaldo Zupi,

23) Società cooperativa di lavoro « Arte grafica Dannia » con sede in Foggia, costituita con atto in data 12 febbraio 1945, per notaio dott Michelino Mari,

24) Società cooperativa di lavoro « La Veloce » con sede in Foggia, costituita con atto in data 17 marzo 1946, per notaio dott Michelino Mari,

25) Società cooperativa trasporto « Trasporti ausiliari delle ferrovie », con sede in Foggia costituita con atto in data 23 luglio 1945, per notaio dott Nicola Pepe,

26) Società cooperativa pesca « Delfino », con sede in Manfredonia (Foggia) costituita con atto, in data 6 novembre 1946, per notaio dott Francesco Giuva,

27) Società cooperativa di produzione e lavoro « Garibaldi », con sede in Manfredonia (Foggia) costituita con atto in data 7 aprile 1946, per notaio dott Francesco Giuva,

28) Società cooperativa di produzione e lavoro « Il Reduce », con sede in Manfredonia (Foggia), costituita con atto in data 18 aprile 1946, per notaio dott Matteo Gatta,

29) Società cooperativa di produzione e lavoro « L'Adriatica », con sede in Manfredonia (Foggia), costituita con atto in data 7 agosto 1945, per notaio dott Nicola De Feudis,

30) Società cooperativa di produzione e lavoro « La Folgore », con sede in Manfredonia (Foggia), costituita con atto in data 27 agosto 1946, per notaio, dott Francesco Giuva,

31) Società cooperativa di produzione e lavoro « L'Audace », con sede in Manfredonia (Foggia), costituita con atto in data 3 giugno 1947, per notaio dott Matteo Gatta,

32) Società cooperativa mista « Lavoro e Libertà », con sede in Manfredonia (Foggia), costituita con atto in data 20 marzo 1947, per notaio dott Nicola Pepe,

33) Società cooperativa di produzione e lavoro « La Giuncaia », con sede in Manfredonia (Foggia), costituita con atto in data 9 giugno 1945, per notaio dott Matteo Gatta,

34) Società cooperativa di produzione e lavoro « La Mina », con sede in Manfredonia (Foggia), costituita con atto in data 8 aprile 1946, per notaio dott Francesco Giuva,

35) Società cooperativa di produzione e lavoro « La Nuova Sipontina », con sede in Manfredonia (Foggia), costituita con atto in data 3 febbraio 1949, per notaio dott Francesco Giuva,

36) Società cooperativa di produzione e lavoro « Cavatufi Santa Lucia », con sede in Manfredonia (Foggia), costituita con atto in data 6 settembre 1953, per notaio dott Matteo Gatta,

37) Società cooperativa di produzione e lavoro « Consorzio cooperativo di produzione e lavoro », con sede in Margherita di Savoia (Foggia), costituita con atto in data 30 giugno 1946, per notaio dott Giovanni Landriscina;

38) Società cooperativa mista « Trasporto e produzione sale », con sede in Margherita di Savoia (Foggia), costituita con atto in data 4 settembre 1945, per notaio dott. Giovanni Landriscina,

39) Società cooperativa di produzione e lavoro « San Gabriele » con sede in Monte Sant'Angelo (Foggia), costituita con atto in data 8 settembre 1946 per notaio dott Matteo Gatta,

40) Società cooperativa di produzione e lavoro « San Pietro », con sede in Monte Sant'Angelo (Foggia), costituita con atto in data 29 giugno 1947 per notaio dott Matteo Gatta.

41) Società cooperativa agricola « San Simeone », con sede in Monte Sant'Angelo (Foggia) costituita con atto in data 2 marzo 1949, per notaio dott Matteo Gatta,

42) Società cooperativa di consumo « La Previdente », con sede in Sant Agata di Puglia (Foggia) costituita con atto in data 13 febbraio 1945, per notaio dott Michele Locurcio,

43) Società cooperativa agricola « La San Marco », con sede in San Marco in Lamis (Foggia), costituita con atto in data 19 marzo 1947, per notaio dott Massimo Fardio,

44) Società cooperativa agricola « Cento Croci », con sede in Varese Ligure (La Spezia) costituita con atto in data 13 novembre 1948, per notaio dott Santo Galvagna,

45) Società cooperativa edilizia « Dipendenti Cassa Risparmio », con sede in Livorno, costituita con atto in data 27 agosto 1948, per notaio dott Giuseppe Gambaro,

46) Società cooperativa edilizia « Consumo », con sede in Ponzanello di Fosdinovo (Massa-Carrara), costituita con atto in data 3 maggio 1953, per notaio dott Gino Carozzi,

47) Società cooperativa edilizia « Rinascita », con sede in Codogno (Milano), costituita con atto in data 24 luglio 1948, per notaio dott Mario Contedini,

48) Società cooperativa di produzione e lavoro « A C L I », con sede in Massalengo (Milano), costituita con atto in data 3 dicembre 1955, per notaio dott Gaetano Pignatti,

49) Società cooperativa edilizia « Casa mia » con sede in Codogno (Milano) costituita con atto in data 6 settembre 1954, per notaio dott Carlo Gallizia,

50) Società cooperativa edilizia « Basilide », con sede in Modena, costituita con atto in data 13 novembre 1953, per notaio dott Ennio Giannotti,

51) Società cooperativa edilizia « C E F I E S M.I P S », con sede in Modena, costituita con atto in data 18 aprile 1953, per notaio dott Paolo Coppini,

52) Società cooperativa di consumo « Del Popolo », con sede in Sant'Agnese (Modena), costituita con atto in data 10 novembre 1945, per notaio dott Pietro Ansaldi,

53) Società cooperativa edilizia « Dipendenti Consorzio bonifica di Burana », con sede in Modena, costituita con atto in data 14 ottobre 1948, per notaio dott. Lodovico Bassi,

54) Società cooperativa mista « Istituto piccola proprietà coltivatrice », con sede in Modena, costituita con atto in data 12 giugno 1948, per notaio dott. Paolo Coppini;

55) Società cooperativa di produzione e lavoro « Lavoranti panettieri », con sede in Modena, costituita con atto in data 22 aprile 1953, per notaio dott. Ennio Giannotti,

56) Società cooperativa agricola « Concordia », con sede in Napoli, costituita con atto in data 30 settembre 1945, per notaio dott. Novia,

57) Società cooperativa di consumo « Aziendale fra il personale della Chiozza Marina Contractor Company », con sede in Napoli, costituita con atto in data 19 ottobre 1944, per notaio dott. D Alessandro;

58) Società cooperativa di produzione e lavoro « Contardo Ferrini », con sede in Napoli, costituita con atto in data 12 settembre 1945, per notaio dott. Nicola Monda,

59) Società cooperativa agricola « Esportatori Agricoli », con sede in Napoli, costituita con atto in data 20 gennaio 1945, per notaio dott. D'Alessandro,

60) Società cooperativa di produzione e lavoro « Istituto Cooperativistico Editoriale », con sede in Napoli, costituita con atto in data 16 dicembre 1944, per notaio dott. Stoffa,

61) Società cooperativa di lavoro « Il Patriota », con sede in Napoli, costituita con atto in data 10 marzo 1946, per notaio dott. M. Siciliano,

62) Società cooperativa di produzione e lavoro « La Patriottica », con sede in Napoli, costituita con atto in data 1° marzo 1945, per notaio dott. T. Zappia;

63) Società cooperativa di produzione e lavoro « La Sorgente », con sede in Napoli, costituita con atto in data 15 settembre 1945, per notaio dott. Roberto Sanseverino,

64) Società cooperativa mista « Mutua Caesar », con sede in Napoli, costituita con atto in data 19 marzo 1946, per notaio dott. Giannone De Falco,

65) Società cooperativa di produzione e lavoro « Artigianato manufatti in cemento e fabbrica mattonelle », con sede in Pisa, costituita con atto in data 16 dicembre 1949, per notaio dott. Donato Davide D'Ariano,

66) Società cooperativa agricola « Carlo Capparella », con sede in Anguillara Sabazia (Roma), costituita con atto in data 8 settembre 1946, per notaio dott. Italo Gazzilli,

67) Società cooperativa agricola « Agricoltori », con sede in Arcinazzo Romano (Roma), costituita con atto in data 29 agosto 1946, per notaio dott. Dante De Sire,

68) Società cooperativa agricola « G. Garibaldi », con sede in Canale di Monterano (Roma), costituita con atto in data 1° settembre 1946, per notaio dott. Italo Gazzilli,

69) Società agricola mista « Terra e lavoro », con sede in Castel Giuliano di Bracciano (Roma), costituita con atto in data 4 agosto 1946, per notaio dott Italo Gazzilli;

70) Società cooperativa agricola « Costa Sole », con sede in Cerreto Laziale (Roma), costituita con atto in data 21 gennaio 1950, per notaio dott. Pietro Pomanti,

71) Società cooperativa agricola « Risorgimento », con sede in Civitavecchia (Roma), costituita con atto in data 25 aprile 1951, per notaio dott Giuseppe Chiapparella,

72) Società cooperativa mista « Terra e lavoro », con sede in Manziana (Roma), costituita con atto in data 21 marzo 1946, per notaio dott Italo Gazzilli;

73) Società cooperativa edilizia « Agra », con sede in Roma, costituita con atto in data 3 febbraio 1955, per notaio dott Alberto Misurale,

74) Società cooperativa edilizia « Antinea Quinta », con sede in Roma, costituita con atto in data 5 marzo 1954, per notaio dott Pietro Carusi,

75) Società cooperativa di consumo « Antonio Ferlini », con sede in Roma, costituita con atto in data 4 marzo 1954, per notaio dott Vincenzo Pompili;

76) Società cooperativa di produzione e lavoro « A.P. E S », con sede in Roma, costituita con atto in data 27 settembre 1946, per notaio dott. Ignazio Arouri;

77) Società cooperativa edilizia « Aria Luce Salute », con sede in Roma, costituita con atto in data 4 maggio 1948, per notaio dott Giuseppe Intersimone,

78) Società cooperativa edilizia « Astro », con sede in Roma, costituita con atto in data 24 marzo 1955, per notaio dott Pietro Carusi,

79) Società cooperativa di lavoro « Edilizia aureliana », con sede in Roma, costituita con atto in data 11 luglio 1945, per notaio dott Romiro Volpe,

80) Società cooperativa trasporto « Autotrasporti San Cristoforo », con sede in Roma, costituita con atto in data 5 dicembre 1944, per notaio dott. Ottorino Poce,

81) Società cooperativa edilizia « Bellosguardo », con sede in Roma, costituita con atto in data 29 settembre 1954, per notaio dott Emanuele Dragonetti,

82) Società cooperativa di consumo « Borgo Prati Aurelia », con sede in Roma, costituita con atto in data 20 agosto 1944, per notaio dott Claudio Pierantoni;

83) Società cooperativa di produzione e lavoro « Artisti e Musicisti C A M », con sede in Roma, costituita con atto in data 8 giugno 1949, per notaio dott Mario Franco;

84) Società cooperativa agricola « Castelbello », con sede in Roma, costituita con atto in data 10 ottobre 1947, per notaio dott Carmelo Russo;

85) Società cooperativa edilizia « Catalpa », con sede in Roma, costituita con atto in data 3 marzo 1954, per notaio dott Domenico Sciamanda,

86) Società cooperativa edilizia « Casa moderna », con sede in Roma, costituita con atto in data 18 maggio 1949, per notaio dott Mario Franco,

87) Società cooperativa edilizia « Casa nostra Lido », con sede in Roma, costituita con atto in data 16 dicembre 1952, per notaio dott Emanuele Dragonetti,

88) Società cooperativa edilizia « Casa per giornalisti » (già La Montagnola), con sede in Tor Marancia (Roma), costituita con atto in data 20 ottobre 1944, per notaio dott Luigi Buzi,

89) Società cooperativa edilizia « Cassia Antica VII », con sede in Roma, costituita con atto in data 7 dicembre 1953, per notaio dott Carmelo Schillaci Ventura,

90) Società cooperativa edilizia « Case Economiche Mutilati Invalidi di Guerra - C E M I G », con sede in Roma, costituita con atto in data 22 marzo 1944, per notaio dottor Oinnto Devita,

91) Società cooperativa edilizia « C E R », con sede in Roma, costituita con atto in data 18 aprile 1945, per notaio dott Raoul Guidi,

92) Società cooperativa edilizia « C E S I - Costruzioni Edili Stradali Idrauliche », con sede in Roma, costituita con atto in data 24 agosto 1946, per notaio dott. Lanciotti Giuseppe,

93) Società cooperativa edilizia « Ciro », con sede in Roma, costituita con atto in data 17 dicembre 1954, per notaio dott Mariano Faso,

94) Società cooperativa edilizia « Corrispondenti Italiani Stampa Estera - C I S.E. », con sede in Roma, costituita con atto in data 24 febbraio 1945, per notaio dott Mario Pulcini,

95) Società cooperativa di trasporto « Compagnia Italiana Trasporti Automobilistici - C I.T.A », con sede in Roma, costituita con atto in data 4 aprile 1949, per notaio dott. Pietro Pomar,

96) Società cooperativa edilizia « Comites Domi », con sede in Roma, costituita con atto in data 25 febbraio 1952, per notaio dott Fernando Mammuccari,

97) Società cooperativa agricola « Compagnia tosco laziale per armentizia e industrie affini », con sede in Roma, costituita con atto in data 13 febbraio 1954, per notaio dottor Pietro Pomanti,

98) Società cooperativa di consumo « Condotte », con sede in Roma, costituita con atto in data 13 maggio 1944, per notaio dott. Giuseppe Crispini;

99) Società cooperativa agricola « Consorzio Avicolo Nazionale », con sede in Roma, costituita con atto in data 3 ottobre 1954, per notaio dott. Gualtiero Alvisi,

100) Società cooperativa edilizia « Constructio Velox », con sede in Roma, costituita con atto in data 1° giugno 1951, per notaio dott Francesco Moscatello,

101) Società cooperativa edilizia « Dalia », con sede in Roma, costituita con atto in data 20 luglio 1953, per notaio dott. Francesco Cavallaro;

102) Società cooperativa di produzione e lavoro « Delfino », con sede in Roma, costituita con atto in data 15 maggio 1948, per notaio dott Carlo Capo;

103) Società cooperativa edilizia « Del Pino », con sede in Roma, costituita con atto in data 16 aprile 1948, per notaio dott. Claudio Pierantoni;

104) Società cooperativa di consumo « Del Popolo », con sede in Roma, costituita con atto in data 1° settembre 1944, per notaio dott. Cestio Imperi;

105) Società cooperativa agricola « Ortofrutticola Demetra », con sede in Roma, costituita con atto in data 22 settembre 1946, per notaio dott. Pietro Pomar;

106) Società cooperativa di consumo « Democrazia e lavoro », con sede in Roma, costituita con atto in data 9 gennaio 1946, per notaio dott. Alessandro Caporrini;

107) Società cooperativa di produzione e lavoro « Deodato Albanese », con sede in Roma, costituita con atto in data 16 giugno 1944, per notaio dott. Nicola Varcasia;

108) Società cooperativa di consumo « Dipendente dell'A.M.M.I. », con sede in Roma, costituita con atto in data 26 febbraio 1947, per notaio dott. Mario Mossolin;

109) Società cooperativa edilizia « Dipendenti aziende credito e assicuzione », con sede in Roma, costituita con atto in data 27 febbraio 1946, per notaio dott. Pietro Pomar;

110) Società cooperativa edilizia « Dipendenti aziende petrolifere », con sede in Roma, costituita con atto in data 12 settembre 1944, per notaio dott. Paolo Castellini;

111) Società cooperativa di consumo « Dipendenti Camera di commercio », con sede in Roma, costituita con atto in data 13 ottobre 1944, per notaio dott. Riccardo Pongelli;

112) Società cooperativa edilizia « Dipendenti civili e militari del Ministero delle finanze », con sede in Roma, costituita con atto in data 24 febbraio 1946;

113) Società cooperativa edilizia « Dipendenti del Comune di Roma », con sede in Roma, costituita con atto in data 1° marzo 1946, per notaio dott. Pietro Pomar;

114) Società cooperativa di consumo « Dipendenti della S.T.A. (Società Trasporti Auto), con sede in Roma, costituita con atto in data 18 agosto 1944, per notaio dott. Paolo Castellini;

115) Società cooperativa edilizia « Dipendenti distretto militare », con sede in Roma, costituita con atto in data 26 febbraio 1946, per notaio dott. Pietro Pomar;

116) Società cooperativa edilizia « Dipendenti Ditta Breda », con sede in Roma, costituita con atto in data 19 dicembre 1948, per notaio dott. Claudio Pierantoni;

117) Società cooperativa di consumo « Dipendenti Ditta Pietro Sciarra », con sede in Roma, costituita con atto in data 21 dicembre 1944, per notaio dott. Giuseppe Crispini;

118) Società cooperativa edilizia « Dipendenti Enti parastatali e di diritto pubblico », con sede in Roma, costituita con atto in data 23 marzo 1946, per notaio dott. Pietro Pomar;

119) Società cooperativa edilizia « Dipendenti giardino zoologico », con sede in Roma, costituita con atto in data 1° aprile 1947, per notaio dott. Tito Staderini;

120) Società cooperativa di consumo « Dipendenti grossisti alimentazione Sant'Erasmo », con sede in Roma, costituita con atto in data 13 dicembre 1944, per notaio dott. Angelo Angotti;

121) Società cooperativa edilizia « Dipendenti Ministero pubblica istruzione », con sede in Roma, costituita con atto in data 12 marzo 1946, per notaio dott. Pietro Pomar;

122) Società cooperativa di consumo « Dipendenti sezione lavori di Roma FF. SS. », con sede in Roma, costituita con atto in data 24 settembre 1944, per notaio dott. Michele Mammuccari;

123) Società cooperativa di consumo « Dipendenti servizio imposte consumo », con sede in Roma, costituita con atto in data 4 ottobre 1944, per notaio dott. Adolfo Amicarelli;

124) Società cooperativa di consumo « Dipendenti Società romana costruzioni meccaniche », con sede in Roma, costituita con atto in data 11 febbraio 1945, per notaio dott. Alessandro Caporrini;

125) Società cooperativa di consumo « Dipendenti succursale di Roma della ditta Giuseppe De Michele e C. », con sede in Roma, costituita con atto in data 3 novembre 1944, per notaio dott. Albertazzi;

126) Società cooperativa di consumo « Dipendenti U.C.E. F.A.P. », con sede in Roma, costituita con atto in data 18 novembre 1944, per notaio dott. Antonio Russo;

127) Società cooperativa di consumo « Dipendenti U.T. E.T. », con sede in Roma, costituita con atto in data 18 novembre 1944, per notaio dott. Mario Formica;

128) Società cooperativa di produzione e lavoro « Divisione Modena », con sede in Roma, costituita con atto in data 11 settembre 1946, per notaio dott. Giovanni Marini;

129) Società cooperativa edilizia « Il Focolare », con sede in Roma, costituita con atto in data 30 aprile 1948, per notaio dott. Giuseppe Intersimone;

130) Società cooperativa di produzione e lavoro « Il nuovo risveglio », con sede in Roma, costituita con atto in data 23 luglio 1944, per notaio dott. Egidio Marchese;

131) Società cooperativa di consumo « Impiegati di Documento », con sede in Roma, costituita con atto in data 26 ottobre 1944, per notaio dott. Raffaello Napoleone;

132) Società cooperativa di produzione e lavoro « L'Aventinia », con sede in Roma, costituita con atto in data 26 gennaio 1949, per notaio dott. Giuseppe Intersimone;

133) Società cooperativa di produzione e lavoro « La Giovanissima », con sede in Roma, costituita con atto in data 3 maggio 1948, per notaio dott. Vincenzo Butera;

134) Società cooperativa di consumo « La Poligrafica », con sede in Roma, costituita con atto in data 10 novembre 1944, per notaio Giovanni Grassi;

135) Società cooperativa agricola « Partigiani della Marcigliana », con sede in Roma, costituita con atto in data 22 ottobre 1944, per notaio dott. Nicola Daprile;

136) Società cooperativa edilizia « Pax et Bonum II », con sede in Roma, costituita con atto in data 5 agosto 1948, per notaio dott. Domenico Sciamanda;

137) Società cooperativa di produzione e lavoro « S.A. D.A.G. - Comunicazioni, ricostruzione urbanistica, incremento agricolo e rifornimento alimentare », con sede in Roma, costituita con atto in data 23 novembre 1945, per notaio dottor Egidio Marchese;

138) Società cooperativa di consumo « Salvatore Petronari fra i pescivendoli di Roma », con sede in Roma, costituita con atto in data 15 aprile 1946, per notaio dott. Giovanni Grassi;

139) Società cooperativa agricola « Agricola vivaio romano », con sede in Roma, costituita con atto in data 27 luglio 1947, per notaio dott. Enrico Mastrogiovanni;

140) Società cooperativa edilizia « Mutua edilizia fra impiegati del Banco di Napoli », con sede in Napoli, costituita con atto in data 24 marzo 1948, per notaio dott. Vittorio Manlio Giuliani;

141) Società cooperativa edilizia « Risorgimento », con sede in Vietri sul Mare (Salerno), costituita con atto in data 9 novembre 1954, per notaio dott. Antonio Carrozza;

142) Società cooperativa di trasporto « Autotrasporti la Verbanese », con sede in Porto Valtravaglia (Varese), costituita con atto in data 11 ottobre 1945, per notaio dott. Pietro Cassina;

143) Società cooperativa edilizia « Associazione inquilini e senza tetto », con sede in Varese, costituita con atto in data 21 maggio 1949, per notaio dott. Furio Rossi;

144) Società cooperativa di trasporto « Tana - Autotrasporti », con sede in Varese, costituita con atto in data 27 aprile 1946, per notaio dott. Giuseppe Banazzola;

145) Società cooperativa edilizia « Campo dei fiori », con sede in Varese, costituita con atto in data 21 luglio 1948, per notaio dott. Luigi Zanzi;

146) Società cooperativa edilizia « C.E.D.A.V. », con sede in Varese, costituita con atto in data 29 aprile 1949, per notaio dott. Franco Piatti;

147) Società cooperativa agricola « Consorzio provinciale Avi », con sede in Cunicolo (Varese), costituita con atto in data 25 settembre 1949, per notaio dott. Ambrogio Reggiori;

148) Società cooperativa edilizia « Domus Adriatica fra esuli giuliani e dalmati », con sede in Varese, costituita con atto in data 21 luglio 1948, per notaio dott. Luigi Zanzi;

149) Società cooperativa di consumo « I.N.P.S. », con sede in Varese, costituita con atto in data 3 settembre 1947, per notaio dott. Giuseppe Carlo Giani;

150) Società cooperativa di produzione e lavoro « Artigiani elettrofonici », con sede in Roma, costituita con atto in data 23 gennaio 1947, per notaio dott. Ugo Mazzocchi;

151) Società cooperativa di produzione e lavoro « C.O. C.E.S. », con sede in Roma, costituita con atto in data 9 novembre 1946, per notaio dott. Nicola Varcasia;

152) Società cooperativa di produzione e lavoro « C.E. M.E.F.I.S. », con sede in Roma, costituita con atto in data 9 gennaio 1947, per notaio dott. Olinto De Vita.

(7105)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognomi nella forma italiana

Div I - N XIII/2 - 18559

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 12 agosto 1957 dalla signora Mossauer Odetta in Ruggeri fu Giusto, nata a Trieste il 20 maggio 1906, residente a Trieste in via Carducci, 14, tendente ad ottenere, a termini dell'art 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n 17, la riduzione del proprio cognome di nascita nella forma italiana di Mossari,

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione,

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n 494;

Decreta:

Il cognome di nascita originario sopra indicato della signora Mossauer Odetta in Ruggeri è ridotto nella forma italiana di Mossari

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai nn. 4 e 5 del decreto Ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 27 novembre 1957

Il vice prefetto
dott PENSIERO MACCIOTTA

(6817)

Div I - N XIII/2 - 16526

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 19 luglio 1957, dalla signora Valcovich Iolanda in Gobbo fu Giovanni, nata a Pola il 11 febbraio 1903, residente a Trieste in via Sara Davis, 13, tendente ad ottenere, a termini dell'art 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n 17, la riduzione del proprio cognome di nascita nella forma italiana di Valconi,

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione,

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n 494;

Decreta:

Il cognome di nascita originario sopra indicato della signora Valcovich Iolanda in Gobbo è ridotto nella forma italiana di Valconi

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai nn 4 e 5 del decreto Ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata

Trieste, addì 27 novembre 1957

Il vice prefetto
dott PENSIERO MACCIOTTA

(6822)

Div. I - N XIII/2 18558

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 12 agosto 1957, dalla signora Gustincic Pierina in Ciacchi di Francesco, nata a Trieste il 10 gennaio 1908 e qui residente in via Molin a Vento n. 94, tendente ad ottenere, a termini dell'art 2 del regio decreto legge 10 gennaio 1926, n 17, la riduzione del proprio cognome di nascita nella forma italiana di Gustini,

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione,

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494,

Decreta:

Il cognome di nascita originario sopra indicato della signora Gustincic Pierina in Ciacchi è ridotto nella forma italiana di Gustini

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai nn 4 e 5 del decreto Ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata

Trieste, addì 27 novembre 1957

Il vice prefetto
dott PENSIERO MACCIOTTA

(6809)

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognomi nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata da Valencic Vladimira (suor Maria Consolata),

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto legge 10 gennaio 1926, n 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni,

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

A Valencic Vladimira (suor Maria Consolata), nata a Villa del Nevoso addì 24 novembre 1924, residente a Gorizia, via Santa Chiara 14, di condizione religiosa, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Valencic » in « Valenti ».

Gorizia, addì 20 dicembre 1957

Il prefetto NITRI

(7253)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata da Valencic Marta (suor Maria Ester),

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto legge 10 gennaio 1926, n 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni,

Veduto l'art 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto,

Decreta.

A Valencic Marta (suor Maria Ester), nata a Villa del Nevoso addì 28 luglio 1926, residente a Gorizia, via Santa Chiara 14, di condizione religiosa, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Valencic » in « Valenti ».

Gorizia, addì 21 dicembre 1957

Il prefetto NITRI

(7254)

CONCORSI ED ESAMI

PREFETTURA DI PISTOIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pistoia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

Visto il decreto prefettizio n. 13627 del 15 giugno 1957, col quale veniva bandito il pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di medico condotto vacanti in questa Provincia nell'anno 1956;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice del concorso predetto, nominato con decreto prefettizio n. 17173 in data 11 settembre 1957, pubblicato nei modi di legge;

Vista la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei, formata dalla predetta Commissione;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Visti gli articoli 68 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso pubblico suddetto, nell'ordine appresso indicato:

N.	Candidato		Punti
1.	Chedi dott. Alfieri	punti	56,409
2.	Crucioli dott. Luciano	»	56,289
3.	Borri dott. Mario	»	55,798
4.	Mulè dott. Francesco	»	53,667
5.	Barbieri dott. Domenico	»	53,267
6.	Gavazzi dott. G. Cesare	»	52,031
7.	Fazzi dott. Alberto	»	51,801
8.	Porfido dott. Pietro	»	50,954
9.	Botoni dott. Luciano	»	50,409
10.	Nesti dott. Pier Luigi	»	49,216
11.	Fontanarosa dott. Giuseppe	»	48,000
12.	Loscalzo dott. Domenico	»	47,303
13.	Marzano dott. Alberto	»	46,196
14.	Olivero dott. Emilio	»	46,000
15.	Barbera dott. Pasquale	»	45,744
16.	Carmignani dott. Aldo	»	45,041
17.	Marchi dott. Romeo	»	42,665
18.	Pinca dott. Claudio	»	36,974

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia ed agli albi pretori della Prefettura e del Comune interessato.

Pistoia, addì 29 novembre 1957

Il prefetto: ABBATE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

Visto il decreto prefettizio in data odierna n. 27934, col quale viene approvata la graduatoria di merito dei concorrenti idonei al concorso pubblico per titoli ed esami a due posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pistoia nell'anno 1956;

Tenuto conto dell'ordine preferenziale delle sedi alle quali i candidati hanno chiesto di venire assegnati in caso di vincita del concorso;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Ai vincitori del concorso a due posti di medico condotto vacanti in questa Provincia nell'anno 1956, sono assegnate le sedi a fianco di ciascuno di essi indicate:

1) Cheli dott. Alfieri: Pracchia del comune di Pistoia;
2) Crucioli dott. Luciano: Bussotto del comune di Pistoia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pistoia ed agli albi pretori di questa Prefettura e del comune di Pistoia.

Pistoia, addì 29 novembre 1957

Il prefetto: ABBATE

(6904)

PREFETTURA DI PADOVA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Padova

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PADOVA

Visto il decreto prefettizio n. 8856, in data 20 marzo 1957, con il quale veniva bandito un concorso per posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Padova alla data del 10 marzo 1957;

Vista la relazione in data 14 dicembre 1956 della Commissione giudicatrice del concorso;

Visti gli articoli numeri 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle ostetriche concorrenti risultate idonee nel concorso di cui nelle premesse:

N.	Candidata		Punti	
1.	Todesco Giovanna	punti	53,058	su 100
2.	Menon Severina	»	49,655	»
3.	Reginato Luigia	»	49,223	»
4.	Biscuola Ofelia	»	49,184	»
5.	Sicchieri Miranda	»	49,032	»
6.	Borsato Angela	»	48,541	»
7.	Sinico Gina	»	48,425	»
8.	Zago Flora	»	48,347	»
9.	Spoletto Elda	»	48,308	»
10.	Stivanello Angela	»	48,307	»
11.	Pengo Giuliana	»	48,004	»
12.	Pallaro Neonilda	»	47,746	»
13.	Gattolin Anita	»	47,627	»
14.	Roncari Silvia	»	47,625	»
15.	Sinico Iones	»	47,608	»
16.	Benucci Rosa	»	47,525	»
17.	Bolognese Maria Giuseppina	»	47,228	»
18.	Trivellato Dorica	»	46,968	»
19.	Bissari Dimma	»	46,935	»
20.	Pighi Luigia	»	46,920	»
21.	Mondini Rosmunda	»	46,770	»
22.	Pastò Imelda	»	46,745	»
23.	Gottardello Maria	»	46,709	»
24.	Reffo Giannina	»	46,681	»
25.	Belcaro Udina	»	46,585	»
26.	Mucchietto Flora	»	46,411	»
27.	Orlando Pierina	»	46,362	»
28.	Zeggio Lina	»	46,250	»
29.	Brunoro Luciana	»	45,526	»
30.	Engele Gertrude	»	45,401	»
31.	Gasparoni Bertilla	»	45,332	»
32.	Dozza Anna	»	45,250	»
33.	Mazzanti Licia	»	45,218	»
34.	Geltarossa Livia	»	45,176	»
35.	Negrisolo Luigia	»	45,064	»
36.	Bricco Anna	»	45,050	»
37.	Merlin Anna	»	44,850	»
38.	De Zorzi Doretta	»	44,809	»
39.	Spagnolo Maria	»	44,607	»
40.	Fuoco Giacomina	»	44,575	»
41.	Gatto Antonietta	»	44,521	»
42.	Bos Zamuner Rosana	»	44,458	»
43.	Leonardi Savina	»	44,312	»
44.	Ugolini Antonietta	»	44,296	»
45.	Rabbachin Anna Maria	»	44,272	»
46.	Baratto Emma	»	44,068	»
47.	Garavello Gianna	»	43,805	»
48.	De Giusti Clelia	»	43,755	»
49.	Sato Maria	»	43,664	»
50.	Rossi Maria Felicita	»	43,629	»
51.	Marconi Elisa	»	43,620	»
52.	Pagani Renata	»	43,458	»
53.	Girardi Ida	»	43,424	»
54.	Ferroni Santa	»	43,275	»
55.	Salandin Armida Norma	»	43,258	»
56.	Pauro Elena	»	43,255	»
57.	Santimaria Flavia	»	43,219	»
58.	Pezzin Maria	»	43,166	»
59.	Santinato Alda	»	43,084	»
60.	Callegari Teresina	»	43 —	»
61.	Martin Leda	»	42,952	»
62.	Marini Maria	»	42,882	»
63.	Mosele Maria	»	42,879	»
64.	Callegari Nizza	»	42,851	»
65.	Stefani Lucia	»	42,657	»

N.	Nominativo	Punti
66	Mambelli Giuseppina	punti 42,654 su 100
67	Marchesin Rita	» 42,653 »
68	Davanzo Elda	» 42,562 »
69	Cancarini Maria Teresa	» 42,355 »
70	Cremonese Edda	» 42,250 »
71	Rossato Assunta Mirella	» 42,166 »
72.	Marini Silvana	» 41,975 »
73.	Chiarotto Eleonora	» 41,835 »
74.	Morandini Laidiè	» 41,822 »
75	Di Bello Giovanna	» 41,724 »
76	Miolo Lidia	» 41,512 »
77	Biscuola Florina	» 41,497 »
78	Pistola Liliana	» 41,438 »
79	Giotto Emma	» 40,741 »
80.	Calgaro Giselda	» 40,677 »
81	Pagliarini Gabriella	» 40,437 »
82	Ambrosi Sonia	» 40,124 »
83.	Ronzon Genoveffa	» 40,062 »
84.	Di Sopra Solidea	» 40 — »
85.	Vidali Fernanda	» 39,708 »
86	Gelmi Silvana	» 39,313 »
87	Linetti Rosalia	» 39,010 »
88	Gastaldi Maria	» 38,916 »
89.	Roma Itala	» 38,706 »
90.	Monti Giuseppina	» 38 — »
91.	Ferrari Maria	» 36,398 »
92.	Altieri Giovanna Natalina	» 35,062 »

Padova, addì 16 dicembre 1957

Il prefetto. ZACCHI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PADOVA

Visto il decreto prefettizio n. 8856, in data 20 marzo 1957, con il quale veniva bandito un concorso per posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Padova alla data del 10 marzo 1957;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Vista la graduatoria delle concorrenti approvata con decreto prefettizio pari numero e data,

Tenute presenti le preferenze di sedi indicate da ciascuna concorrente nelle domande di partecipazione al concorso;

Visti gli articoli 23 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n 281;

Decreta:

Le sottoindicate ostetriche vengono dichiarate vincitrici del concorso di cui nelle premesse e designate alle competenti Amministrazioni comunali per la nomina a titolari della condotta indicata rispettivamente a fianco di ciascun nominativo

1) Todesco Giovanna, con recapito a Masi: Fontaniva,

2) Menon Séverina, con recapito a Solesino: Montagnana, 1° reparto;

3) Reginato Luigia, con recapito a Asolo (Treviso) Urbana,

4) Biscuola Ofelia, con recapito a Merlara Torreglia

Padova, addì 16 dicembre 1957

Il prefetto. ZACCHI

(7125)

PREFETTURA DI CUNEO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cuneo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visto il proprio decreto n 8035 in data 11 marzo 1957, con il quale veniva indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1956,

Visto il proprio decreto n 38786 Div 3ª san, in data 24 agosto 1957, con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso;

Visti i verbali dei lavori e la graduatoria formulata dalla Commissione e riscontratane la regolarità;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281,

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei al concorso per i posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1956:

N.	Nominativo	Punti
1	Mellano Giuseppe	punti 58,018
2	Bergui Ugo	» 56,825
3	Masera Pietro	» 55,956
4	Atzeni Giovanni	» 55,256
5	Bianco Mauro	» 55,143
6	Bagnasco Giacomo	» 54,400
7	Boccacci Giuseppe	» 53,725
8	Facelli Alberto	» 53,693
9	Corio Italo	» 53,287
10	Ferraris Battista	» 53,168
11	Sandri Giuseppe	» 52,937
12	Beilis Bartolomeo	» 52,587
13	De Magistris dott Francesco	» 51,368
14	Serra Pierfelice	» 51,275
15	Cabutti Sergio	» 51,112
16	Varvelli Mario	» 50,981
17	Massimino Stefano	» 50,425
18	Peirone Lorenzino	» 50,393
19	Mondino Sebastiano	» 49,806
20	Quaglia Francesco	» 49,787
21.	Cavallero Giuseppe	» 49,750
22.	Giolito Giuseppe	» 49,720
23	Tassone Domenico	» 49,556
24.	Monti Vittorio	» 49,481
25.	Manassero Guido	» 49,275
26.	Ragni Mario	» 49,275
27.	Ghirardi Riccardo	» 48,956
28.	Imarisio Remo	» 48,925
29.	Brosio Giuseppe	» 48,875
30.	Crosetto Giovanni	» 48,743
31.	Udo Mario	» 48,731
32.	Colombi Contaldo	» 48,512
33.	Peirano Dario	» 48,450
34.	De Stefanis Romolo	» 48,425
35.	Colombo Sergio	» 48,256
36	Fenoglio Carlo	» 48,193
37	Gula Giovanni	» 48,112
38	Roggero Vincenzo	» 47,956
39	Manfredi Giovanni	» 47,887
40	Bonfante Francesco	» 47,862
41	Dalmazzo Corrado	» 47,825
42	Calcagno Carlo	» 46,612
43	Pejla Giuseppe	» 46,543
44.	Carosso Giuseppe	» 46,512
45	Rossi Luigi	» 46,262
46	Godino Benvenuto	» 46,218
47	Arnaudo Mario	» 45,775
48	Pautasso Nicola	» 45,393
49	Beccaris Enrico	» 45,281
50	Signorelli Silvio	» 45,156
51	Sado Matteo	» 45,112
52	Bergiotti Emilio	» 45,000
53.	Dadone Angelo	» 44,843
54.	Giamporcaro Sergio	» 44,693
55.	Garesio Giacomo	» 44,687
56	Vallero Aldo	» 44,437
57.	Gonrad Lorenzo	» 44,375
58	Bigliani Luciano	» 44,375
59	Carlevaro Giampiero	» 44,268
60	Massocco Pietro	» 44,000
61	Porcari Leopoldo	» 44,000
62	Bonini Pietro	» 43,875
63	Vismara Enrico	» 43,612
64.	Arpellino Giuseppe	» 43,468
65	Dolci Giancarlo	» 43,125
66	Ferri Egisto	» 43,034
67	Gavotti Emilio	» 43,000
68	Dotti Pietro	» 43,000
69.	Mizzan Ulisse	» 43,000
70.	Meineri Lorenzo	» 43,000
71.	Chiavassa Ambrogio	» 42,968
72	Zappa Ausano	» 42,750
73.	Casati Rodolfo	» 42,681
74	Violardo Secondo	» 42,000
75.	Morselli Abdon	» 42,000
76	Capra Alberto	» 42,000
77	Ferrozzi Bruno	» 41,993
78	Antoninetti Angelo	» 41,500

79. Cassinelli Felice . . . . punti 41,156
80. Corno Paolino . . . . » 41,000
81. Magri Lorenzo . . . . » 40,768
82. Morra Giovanni . . . . » 40,000
83. Mazzaferro Giuseppe . . . . . . » 39,068
84. Sabena Sebastiano . . . . » 38,556
85. Aimar Mario . . . . » 35,806

Il presente decreto a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Cuneo, addì 30 novembre 1957

Il prefetto: LA SELVA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visto il proprio decreto n. 55521, in data 30 novembre 1957, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per i posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cuneo al 30 novembre 1956;

Viste le domande dei concorrenti dichiarati idonei e la indicazione in ordine di preferenza, delle sedi alle quali aspirano;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti veterinari sono dichiarati vincitori del concorso ai posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cuneo al 30 novembre 1956, per le sedi indicate a fianco di ciascun nominativo:

1) Mellano dott. Giuseppe: consorzio di Benevagienna - Lequio Tanaro - Salmour;

2) Bergui dott. Ugo: Marene;

3) Atzeni dott. Giovanni: consorzio di Venasca - Brossasco - Melle - Valmala - Isasca;

4) Bagnasco dott. Giacomo: consorzio di Mombasiglio - Lisio-Scagnello - Viola - Lesegne - Castellino Tanaro.

Il presente decreto a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Le Amministrazioni dei consorzi ed il Consiglio comunale interessati, scaduto il sopraindicato termine di pubblicazione, provvederanno subito alla nomina dei veterinari designati.

Cuneo, addì 12 dicembre 1957

Il prefetto: LA SELVA

(7094)

PREFETTURA DI MANTOVA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Mantova

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Visto il proprio decreto 15 dicembre 1956, n. 37974, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Mantova al 30 novembre 1956;

Visto il successivo decreto 18 ottobre 1957, pari numero, con il quale è stata esclusa dal bando di concorso la condotta ostetrica di San Michele in Bosco di Marcaria, soppressa dall'Amministrazione interessata;

Vista la graduatoria delle partecipanti al concorso predetto, rassegnata dalla Commissione giudicatrice a conclusione delle operazioni di competenza;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti risultate idonee nel concorso di cui in premessa:

1. Romanini Rina . . . . . . punti 61,785 su 100
2. Padovani Alessandra . . . . . » 61,670 »
3. Redeghieri Adele . . . . . . » 59,601 »
4. Borghi Anna . . . . » 59,378 »
5. Grossi Piera . . . . » 59,147 »
6. Bassi Andreasi Clara . . . . . » 58,780 »
7. Scutellari Giulia . . . . . . » 58,200 »
8. Vecchi Clara . . . . » 57,886 »
9. Terzi Giuseppina . . . . . . » 57,621 »
10. Borgna Clara . . . . » 57,562 »
11. Linguerri Gigliola . . . . . . » 57,520 »
12. Melli Gina . . . . » 57,152 »
13. Pagnini Maria Luigia . . . . . » 57,041 »
14. Mozzi Ernestina . . . . . . » 56,583 »
15. Ravagnani Rina . . . . . . » 56,458 »
16. Sinigaglia Redenta . . . . . . » 56,377 »
17. Marchi Mirella . . . . » 56,308 »
18. Bertoldi Maria . . . . » 56,198 »
19. Buttarelli Francesca . . . . . » 56,101 »
20. Poletti Mafalda . . . . » 56,010 »
21. Sanfelici Adriana . . . . . . » 55,610 »
22. Mazzoli Adelaide . . . . . . » 55,598 »
23 Carra Anna . . . . » 55,340 »
24. Cavazzoni Adele . . . . . . » 55,105 »
25. Masotti Nella . . . . » 54,808 »
26. Tanadini Angiolina . . . . . . » 54,510 »
27. Artegiani Climene . . . . . . » 54,506 »
28. Rondelli Elvia . . . . » 54,010 »
29. Cavalli Carolina . . . . . . » 53,970 »
30. Ferrari Zora . . . . » 53,796 »
31. Sarzi Braga Valeria . . . . . » 53,518 »
32. Pachera Norma . . . . » 53,298 »
33. Casarini Cesarina . . . . . . » 53,283 »
34. Saviola Franca . . . . » 52,595 »
35. Betti Reodolinda . . . . . . » 52,298 »
36. Bassanello Gabriella . . . . . » 51,980 »
37. Maddi Erminia . . . . » 51,932 »
38. Bonazzi Anna . . . . » 51,815 »
39. Gola Carla . . . . » 51,497 »
40. Rossi Lina . . . . » 51,472 »
41. Offesi Adelia . . . . » 51,397 »
42. Concarini Teresa . . . . . . » 51,378 »
43. Leali Chiara . . . . » 51,123 »
44. Zacchè Livia . . . . » 50,951 »
45. Zelotti Carla . . . . » 50,500 »
46. Comini Carmen . . . . » 50,475 »
47. Basaglia Bruna . . . . » 50,341 »
48. Magnani Annalisa . . . . . . » 50,240 »
49. Melegari Albina . . . . . . » 50,056 »
50. Bellone Domenica . . . . . . » 50,050 »
51. Righi Flora . . . . » 49,893 »
52. Galli Licia . . . . » 49,795 »
53. Oliani Argelia . . . . » 49,693 »
54. Masini Paola . . . . » 49,452 »
55. Franchini Annita . . . . . . » 49,095 »
56. Mortoni Palma . . . . » 48,702 »
57. Berti Rosa . . . . » 48,562 »
58. Romagnoli Maria . . . . . . » 48,240 »
59. Boschetti Norma . . . . . . » 47,687 »
60. Vianelli Teresa . . . . » 47,596 »
61. Milani Rosa . . . . » 47,225 »
62. Carmeli Neva . . . . » 47,037 »
63. Magnani Dea Francesca . . . . » 46,882 »
64. Spotti Teodolinda . . . . . . » 46,653 »
65. Magnani Ione . . . . » 46,216 »
66. Paderini Merlie . . . . » 45,973 »
67. Zerbinatti Silvana . . . . . . » 45,580 »
68. Zamuner Rossanna Enza . . . . » 45,456 »
69. Trentini Franca . . . . » 45,450 »
70. Morselli Livia . . . . » 45,328 »
71. Canellini Giuseppina . . . . . » 45,263 »
72. Cassavago Rosa . . . . » 44,596 »
73. Dal Maschio Giannina . . . . . » 44,557 »
74. Rossi Maria Rosa . . . . . . » 44,346 »
75. Cagiada Adriana . . . . » 44,257 »
76. Mensi Ernesta . . . . » 44,000 »
77. Provitera Leila . . . . » 42,633 »
78. Sarzi Sartori Fernanda . . . . . » 42,412 »
79. Tralli Lucia . . . . » 41,937 »
80. Cristofori Giovanna . . . . . . » 41,853 »
81. Pastorello Bruna . . . . . . » 41,425 »
82. Tagliapietra Luigia . . . . . . » 41,423 »

83. Cinesi Clara . . . punti 40,217 su 100
84. Rabbachin Anna Maria . » 40,027 »
85. Pagani Rina . . » 39,875 »
86. Caramaschi Emma . . » 39,481 »
87. Mori Livia » 38,892 »
88. Bassi Andreasi Bruna . » 38,046 »
89. Ruspaggiari Fernanda » 38,008 »
90. Cigolini Natalina » 37,628 »
91. Callegari Teresina » 37,500 »
92 Montecchi Natalina » 36,976 »
93 Gementi Angiolina » 36,926 »
94 Bimbatti Angiolina » 36,563 »
95 Spinelli Ermelinda » 36,000 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali di questa Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura

Mantova, addì 17 dicembre 1957

Il prefetto CARUSO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Visto il proprio decreto n 41709, pari data, con il quale viene approvata la graduatoria delle concorrenti risultate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Mantova al 30 novembre 1956,

Viste le preferenze espresse, in ordine alle sedi, da parte delle concorrenti risultate vincitrici di condotta;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti concorrenti sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco di ciascuna indicate

1) Romanini Rina Acquanegra sul Chiese (Mosio);
2) Padovani Alessandra Rivarolo Mantovano (unica),
3) Redeghieri Adele San Giovanni Dosso (unica);
4) Borghi Anna Gonzaga (Palidano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali di questa Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati

Mantova, addì 17 dicembre 1957

Il prefetto CARUSO

(7208)

PREFETTURA DI CAMPOBASSO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Campobasso

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Esaminati i verbali della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1954, indetto con decreto n 18368, del 19 aprile 1955, modificato con successivo decreto n. 41834, del 24 settembre 1955,

Visto che la predetta Commissione ha proceduto all'espletamento dei lavori inerenti al concorso di che trattasi ed alla formazione della graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso medesimo, secondo le disposizioni vigenti in materia,

Visto l'art 69 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, delle leggi sanitarie,

Visto l'art 55 del regolamento 11 marzo 1935, n 281,

Decreta

E' approvata la seguente graduatoria delle ostetriche, le quali hanno conseguita l'idoneità nel concorso sopra indicato

1 Culzoni Maria Franca . punti 55,61 su 100
2. Di Renzo Maria » 51,11 »
3 Ruccolo Maria . . . » 49,01 »
4 Pirazzi Nettuna . . » 48,88 »
5 Corticelli Anna . . » 47,78 »
6. Bacilieri Carmelina . . » 47,55 »
7. Bazzocchi Ida . . . . » 47,30 »
8. Luchetti Adalgisa . . . » 46,27 »
9 Donati Wanda . . . . » 44,94 »
10. Fatica Pia Rosa . » 44,13 »
11. Pedretti Lola . . . . . » 41,93 »
12. Di Bernardo Iolanda . . » 40,00 »
13. Di Lonardo Carmela . . . » 39,88 »
14. Capulli Maria Luisa . » 38,04 »
15. De Francesco Antonietta . » 35,60 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Campobasso, addì 13 dicembre 1957

Il prefetto SABINO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visto il proprio decreto n 61628, di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria delle ostetriche che hanno conseguita la idoneità nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1954,

Ritenuta la necessità di disporre l'assegnazione delle sedi alle candidate risultate vincitrici del predetto concorso, tenuto presente l'ordine delle preferenze indicate dalle candidate medesime,

Visto l'art 69 del testo unico 27 luglio 1934, n 1265, delle leggi sanitarie,

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 181,

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici dei posti di ostetrica condotta, di cui al concorso sopracitato, a fianco di ciascuna di esse indicato.

1) Culzoni Maria Franca Fornelli;
2) Di Renzo Maria Matrice,
3) Ruccolo Maria: Salcito,
4) Pirazzi Nettuna Roccasicura

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Campobasso, addì 13 dicembre 1957

Il prefetto SABINO

(7209)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G C.